



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA
DELLA CLIENTELA PER IL CONTRASTO DEL
RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL
TERRORISMO*

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

Luglio 2019

PREMESSA E NOTA METODOLOGICA

La presente tavola di resoconto illustra le principali valutazioni e scelte compiute per l'emanazione delle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, a esito della consultazione pubblica.

Nella tavola si fornisce un riscontro alle osservazioni aventi a oggetto richieste di modifica e di chiarimento delle Disposizioni; le richieste di modifiche formali non sono specificamente commentate. La tabella tiene altresì conto, nei limiti in cui ciò è stato possibile (cfr. *infra*), di osservazioni o quesiti pervenuti alla Banca d'Italia che sono risultati utili per la formulazione delle Disposizioni.

La tavola non riporta:

- (i) le questioni sollevate e trattate nell'ambito della consultazione avente a oggetto le Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio (emanate il 26 marzo 2019 e consultabili al link: <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/controlli-interni-antiriciclaggio/index.html>);
- (ii) le osservazioni che riguardano il contenuto di disposizioni di legge (in particolare, sull'individuazione del titolare effettivo e sull'obbligo di astensione), la cui interpretazione non spetta alla Banca d'Italia. Per le medesime ragioni, la Banca d'Italia non potrà fornire risposta a quesiti della stessa specie pervenuti anche indipendentemente dalla consultazione pubblica. In considerazione del rilievo che alcune osservazioni assumono per gli intermediari e per gli altri *stakeholder*, questi aspetti sono stati portati all'attenzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF); alcuni potrebbero trovare soluzione con l'adozione del cd. decreto legislativo "correttivo" (cfr. *infra*).

La consultazione si è chiusa il 12 giugno 2018. Dopo questa data sono intervenuti numerosi cambiamenti nel quadro istituzionale e normativo per il contrasto al riciclaggio a livello sia europeo, sia nazionale. Sul primo fronte, sono state adottate misure, a legislazione vigente, per rafforzare le sinergie tra la vigilanza prudenziale sugli intermediari e quella cd. AML/CFT (*anti-money laundering and combating the financing of terrorism*); sono state poi introdotte modifiche al regolamento istitutivo dell'EBA (*European Banking Authority*) per rafforzare il ruolo di questa Autorità nell'azione AML/CFT per tutta l'Unione. Sul fronte nazionale, il 1° luglio 2019 il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo (cd. decreto "correttivo") che apporta modifiche e integrazioni alla disciplina nazionale in materia antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017) e recepisce le previsioni della cd. Quinta direttiva (direttiva UE 2018/843). Lo schema di decreto è attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari per il rilascio dei pareri di competenza. È in questo contesto di significativo rafforzamento dell'azione di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che si collocano anche le Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela della Banca d'Italia. Esse potranno costituire oggetto di revisione alla luce dell'evoluzione del quadro legislativo.

Sono pervenuti commenti e osservazioni da parte di quarantacinque partecipanti. Tre partecipanti hanno chiesto di non pubblicare il contributo e cinque hanno chiesto l'anonimato.

* * *

ABI – Associazione bancaria italiana

Afin – Associazione intermediari finanziari italiani non bancari

Aibe – Associazione italiana banche estere

Aicom – Associazione italiana *compliance*

Aifi – Associazione italiana del *private equity, venture capital e private debt*

Aipb – Associazione italiana *private banking*

Aira – Associazione italiana responsabili antiriciclaggio

Apsp – Associazione prestatori di servizi di pagamento

Assifact – Associazione italiana per il factoring

Assilea – Associazione italiana leasing

Associazione “Il *trust* in Italia”

Associazione nazionale fra le banche popolari

Assoconfidi

Assofiduciaria

Assofin – Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare

Assogestioni – Associazione del risparmio gestito

Assoimmobiliare - Associazione dell'industria immobiliare italiana

Assoreti – Associazione delle società per la consulenza agli investimenti

Assosim – Associazione intermediari mercati finanziari

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Cedacri

Cerved

Comply Consulting

Eddystone

Edenred

Experian

FederCASse – Federazione italiana delle banche di credito cooperativo - casse rurali ed artigiane

Infocert

Infoknowledge

Linklaters

Money Transfer Working Group

MPS fiduciaria

OAM – Organismo degli agenti e dei mediatori

Orrick

Poste S.p.A.

Soisy

Unipol

Legenda

| | |
|--|---|
| Direttiva antiriciclaggio | La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. |
| Decreto | Il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90. |
| Schema di decreto correttivo | Lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 1° luglio 2019 che apporta modifiche e integrazioni al Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, e recepisce le previsioni della direttiva (UE) 2018/843. |
| Disposizioni | Le Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela oggetto della presente consultazione. |
| Disposizioni previgenti | Il Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013 recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela. |
| Documento di policy antiriciclaggio | Il documento definito dall'organo con funzione di gestione e approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica ai sensi delle Disposizioni della Banca d'Italia del 26 marzo 2019, in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (cfr. Parte Prima, Sezioni II e III). |
| Orientamenti congiunti | Gli Orientamenti delle Autorità di Vigilanza Europee di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali. |
| Persone politicamente esposte (PEP) | Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, secondo quanto specificato all'articolo 1, comma 2, lettera <i>dd</i>), del Decreto. |
| Regolamento eIDAS | Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. |
| Riciclaggio | Nella presente tabella di resoconto il termine riciclaggio include anche il finanziamento del terrorismo. |
| Titolare effettivo sub 1) | La persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione. |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Titolare effettivo sub 2) | Nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari. |
| TUB | Il Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. |
| TUF | Il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. |

| ARGOMENTO | OSSERVAZIONE | VALUTAZIONE (SI/NO/IN PARTE/ CHIARIMENTO A LATO) | COMMENTO |
|--|---|--|--|
| DISPOSIZIONI PRELIMINARI <i>DESTINATARI</i> <i>società fiduciarie</i> | <p>È stato chiesto di confermare che le società fiduciarie diverse da quelle iscritte all'Albo previsto dall'articolo 106 del TUB non sono destinatarie delle Disposizioni.</p> | <p>Chiarimento a lato</p> | <p>L'articolo 7, comma 1, lett. a), del Decreto attribuisce alla Banca d'Italia (così come alle altre Autorità di Vigilanza), il potere di adottare disposizioni attuative del Decreto nei confronti dei soggetti da essa vigilati.</p> <p>Ne consegue che le società fiduciarie diverse da quelle iscritte all'Albo previsto dall'art. 106 del TUB, non sono destinatarie delle Disposizioni, in quanto soggette alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.</p> |
| <i>operazioni di cartolarizzazione di crediti</i> | <p>Con riferimento agli obblighi di adeguata verifica applicabili alle operazioni di cartolarizzazione, è stato chiesto:</p> <p>a) se le società veicolo (SPV) rientrano tra i soggetti destinatari delle Disposizioni;</p> <p>b) in caso di risposta negativa al punto a), su chi ricadrebbe la responsabilità per l'espletamento delle attività di monitoraggio delle singole posizioni debitorie e dei flussi di cassa;</p> <p>c) se, nel caso di delega rilasciata dal <i>servicer</i> a un <i>sub-servicer</i> per il recupero e la gestione del credito, sia possibile delegare al <i>sub-servicer</i> anche l'attività di adeguata verifica.</p> | <p>Chiarimento a lato</p> | <p>Si osserva quanto segue:</p> <p>a) le società per la cartolarizzazione dei crediti (cd. SPV) non rientrano nel novero dei soggetti obbligati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio in quanto non sono menzionate tra i soggetti di cui all'articolo 3 del Decreto;</p> <p>b) il Decreto (articolo 3, comma 2, lettera <i>r</i>) assegna alle banche e agli intermediari finanziari incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (cd. <i>servicer</i>) il compito di assicurare il rispetto degli obblighi antiriciclaggio (inclusi quelli di monitoraggio sulle singole posizioni debitorie e sui flussi di cassa). In quest'ambito, si ha presente che, secondo lo schema di decreto correttivo, i <i>servicer</i> sono tenuti ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica nei</p> |

| | | | |
|--|---|---------------------------|---|
| | | | <p>confronti sia dei debitori ceduti alla SPV sia dei sottoscrittori dei titoli emessi dalla stessa SPV;</p> <p>c) la delega dell'attività di adeguata verifica a un <i>sub/special servicer</i> è ammissibile nel rispetto dei limiti e con le modalità previste dalla Parte Quinta delle Disposizioni.</p> |
| <p>DEFINIZIONI "attività istituzionale"</p> | <p>È stato chiesto se i destinatari debbano applicare gli obblighi di adeguata verifica in relazione a:</p> <p>a) i servizi e le attività per il cui esercizio non è richiesta una specifica autorizzazione, quali, ad esempio, i servizi o le operazioni di pagamento espressamente esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dei servizi di pagamento (<i>cf.</i> articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11);</p> <p>b) le attività accessorie ai servizi di pagamento che gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica possono esercitare ai sensi del TUB (concessione di crediti strettamente correlati ai servizi prestati, prestazione di garanzie, servizi di cambio, gestione di sistemi di pagamento).</p> | <p>Chiarimento a lato</p> | <p>In relazione al quesito <i>sub a)</i>, in linea con quanto previsto dal Decreto, le Disposizioni chiariscono che i destinatari applicano gli obblighi di adeguata verifica in relazione ai servizi e alle attività "istituzionali", cioè quelle attività per il cui esercizio abbiano ottenuto l'autorizzazione ai sensi del TUB o del TUF.</p> <p>Con riferimento al quesito <i>sub b)</i>, si ritiene che le attività accessorie esercitate in stretta connessione con i servizi di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano incluse nel perimetro dell'attività istituzionale nella misura in cui esse costituiscano un'attività finanziaria riservata (es. concessione di finanziamenti); • non rientrino invece nel perimetro dell'attività istituzionale, laddove si tratti di attività che, considerate autonomamente, non siano coperte da riserva (es. attività di custodia, registrazione e trattamento di dati). <p>Tutte le attività esercitate, anche se non rientranti in quelle istituzionali, dovrebbero essere comunque presidiate dagli intermediari in un'ottica di contenimento del rischio legale e reputazionale cui essi sono esposti.</p> |

| | | | |
|--|--|---------------------------|---|
| <p><i>definizione di “cliente”: chiarimenti in materia di cessione dei crediti</i></p> | <p>Sono stati chiesti alcuni chiarimenti sugli obblighi applicabili in caso di cessione del credito:</p> <p>a) per le cessioni di crediti commerciali le Disposizioni prevedono che il debitore ceduto acquisti la qualifica di cliente del cessionario solo se, dopo la cessione, interviene un nuovo accordo tra cessionario e debitore ceduto; in merito, sono state chieste precisazioni sui presupposti in presenza dei quali un “nuovo accordo” faccia acquisire al debitore ceduto la qualifica di cliente del cessionario (ad esempio, se sia necessario l’effetto novativo o se rilevino anche le semplici dilazioni di pagamento a titolo gratuito);</p> <p>b) per le cessioni di crediti “finanziari” (ad esempio cessioni effettuate ai sensi della L. n. 130/1999), è stato chiesto se il debitore ceduto acquisti la qualifica di cliente del cessionario: con il trasferimento del credito, al momento del pagamento del debito ovvero al momento dell’eventuale stipula di un nuovo accordo.</p> | <p>Chiarimento a lato</p> | <p>Relativamente agli obblighi antiriciclaggio applicabili alle operazioni di cessioni di crediti, le Disposizioni confermano l’impostazione delle Disposizioni previgenti e chiariscono dunque che:</p> <p>a) nell’ambito delle cessioni di crediti commerciali, il debitore ceduto non acquisisce, ai fini della normativa antiriciclaggio, la qualifica di cliente, nemmeno occasionale, del cessionario; pertanto in caso di operazioni effettuate dal debitore ceduto (pagamento del debito) non è necessario svolgere l’adeguata verifica;</p> <p>b) acquistano la qualifica di cliente del cessionario i debitori ceduti nelle cessioni di crediti che hanno origine da operazioni soggette alle Disposizioni al momento dell’instaurazione del rapporto (ad esempio cessioni di credito realizzate nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione da parte di una banca).</p> <p>Circa le motivazioni alla base di questa impostazione, si rinvia al documento di resoconto della consultazione pubblicato sul sito <i>internet</i> della Banca d’Italia, unitamente al Provvedimento 31 luglio 2015 (cfr. https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disposizioni-antiriciclaggio/Resoconto_consultazione.pdf) Nel documento di resoconto viene tra l’altro precisato che gli accordi di dilazione di pagamento, anche quando si limitano a modificare la scadenza dei termini di pagamento, sospendendo l’esigibilità immediata dei crediti, rivestono natura finanziaria, a prescindere dall’eventuale produzione di effetti novativi.</p> |
|--|--|---------------------------|---|

| | | | |
|---|---|--------------------|--|
| | | | Relativamente alla natura della relazione che si instaura tra debitore ceduto e cessionario nel caso <i>sub b)</i> , si osserva che essa risponde ai requisiti stabiliti dal Decreto per la qualifica di rapporto continuativo. Il Decreto definisce infatti come “continuativo” il rapporto di durata rientrante nell’esercizio dell’attività istituzionale che non si esaurisce in un’unica operazione (articolo 1, comma 2, lettera <i>l</i>); in effetti, il rapporto fra cessionari e debitori rientra nell’attività istituzionale dei cessionari ed è normalmente caratterizzato da una molteplicità di operazioni di pagamento. Si ritiene infine che il debitore ceduto acquisti la qualifica di cliente del cessionario all’atto del trasferimento del credito dal cedente al cessionario. |
| <i>“conti correnti di corrispondenza”</i> | È stato chiesto di specificare se lo scambio di chiavi SWIFT possa essere qualificato come rapporto di corrispondenza. | Chiarimento a lato | Si conferma che il mero scambio di chiavi SWIFT non determina l’apertura di un rapporto di corrispondenza (cfr., in tal senso, la definizione di “rapporti di corrispondenza” contenuta nella <i>“Guidance on correspondent banking services”</i> adottata dal GAFI nell’ottobre 2016 e il considerando n. 43 della Direttiva UE 843/2018). |
| <i>“dati identificativi”</i> | È stato chiesto di individuare i casi in cui l’identificazione della clientela possa avvenire anche in assenza del codice fiscale, considerato che le Disposizioni ne richiedono l’acquisizione solo “ove assegnato”. | No | La previsione in base alla quale i destinatari acquisiscono copia del codice fiscale “ove assegnato”, replica una formulazione utilizzata dal Decreto; essa ha riguardo ai casi di clienti privi di un codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate (in quanto, ad es., cittadini non italiani, residenti all’estero). |
| <i>“esecutore”</i> | È stato chiesto di chiarire quali siano gli adempimenti da svolgere nei confronti del | Chiarimento a lato | Il Decreto definisce esecutore il soggetto delegato a operare in nome e per conto del cliente. Normalmente |

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---|
| | <p>soggetto esecutore che non sia una persona fisica. In particolare, è stato chiesto se, nei confronti del soggetto esecutore-persona fisica, sia sufficiente procedere all'identificazione del firmatario, raccogliendo informazioni sufficienti sui poteri di rappresentanza che gli consentono di operare in nome e per conto dell'esecutore-soggetto diverso da persona fisica.</p> | | <p>l'esecutore è una persona fisica. Quando la qualifica di esecutore è attribuita a una persona giuridica, quest'ultima opererà, a sua volta, attraverso le persone fisiche legittimate a rappresentarla. In questi casi, i destinatari identificano la persona giuridica-esecutore con le modalità previste dalla Parte Seconda, sezione V, n. 2, delle Disposizioni e procedono altresì all'identificazione del firmatario, raccogliendo informazioni sufficienti sui poteri di rappresentanza che gli consentono di operare in nome e per conto dell'esecutore-persona giuridica. I destinatari non sono invece tenuti a identificare la persona fisica che controlla l'esecutore, in considerazione del fatto che l'esecutore è estraneo alla catena dei soggetti cui è riferibile l'operatività posta in essere (la transazione, per definizione, non fornisce un beneficio all'esecutore, ma ad altri soggetti).</p> |
| <i>“operazione”</i> | <p>È stato chiesto di chiarire cosa debba intendersi per “compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale” rispetto all'attività degli intermediari bancari e finanziari oppure, in alternativa, di eliminare il riferimento, ove non pertinente rispetto all'attività dell'intermediario.</p> | Chiarimento a lato | <p>Le Disposizioni replicano, a livello secondario, la definizione di operazione contenuta nel Decreto (articolo 1, comma 2, lettera t) che include non solo la movimentazione di mezzi di pagamento, ma anche gli atti negoziali a contenuto patrimoniale, da intendersi secondo le categorie del diritto civile.</p> |
| <i>“rapporto continuativo”</i> | <p>Sono stati chiesti chiarimenti sugli obblighi di adeguata verifica ai quali sottoporre i clienti che intendano accendere un nuovo rapporto continuativo. In particolare, è stato chiesto se resta valida la facoltà “di non procedere all'apertura di un nuovo rapporto continuativo</p> | Chiarimento a lato | <p>Le Disposizioni (Parte Seconda, Sezione III), replicando quanto previsto dal Decreto (cfr. articolo 19, comma 1, numero 4), consentono ai destinatari di non identificare nuovamente i clienti già identificati in relazione a un altro rapporto continuativo, purché le informazioni siano aggiornate e adeguate in relazione</p> |

| | | | |
|--|---|---------------------------|---|
| | <p>nei casi di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ... se concessi a valere su conto corrente già in essere e avente come intestatario il soggetto finanziato”, già prevista dal Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 in materia di Archivio Unico Informatico (AUI).</p> | | <p>allo specifico profilo di rischio del cliente. Restano fermi, come richiesto dal Decreto, gli obblighi di verifica dell’identità, raccolta di informazioni su scopo e natura del rapporto e di monitoraggio.</p> <p>Circa la facoltà, alla quale fa riferimento il rispondente, di non procedere all’apertura di un nuovo rapporto continuativo (ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del previgente Provvedimento in materia di AUI), si fa presente che essa rilevava ai soli fini delle registrazioni in archivio unico (e non per gli obblighi di adeguata verifica).</p> |
| | <p>È stato chiesto di chiarire che le operazioni di sottoscrizione di parti di OICR effettuate per il tramite di un intermediario collocatore sono da considerarsi quali operazioni occasionali per la SGR, considerato che i collocatori sono gli unici ad avere un contatto diretto con il cliente.</p> | <p>No</p> | <p>Il Decreto stabilisce che è “continuativo” il rapporto di durata rientrante nell’esercizio dell’attività istituzionale “che non si esaurisce in un’unica operazione” (articolo 1, comma 2, lettera II). Il rapporto delle SGR con i sottoscrittori delle quote dei fondi gestiti riguarda l’attività istituzionale delle SGR e si caratterizza per la sua (normalmente lunga) durata e la molteplicità di operazioni (sottoscrizione, richiami e rimborsi). Di conseguenza, esso soddisfa tutti i requisiti previsti dalla legge perché un rapporto sia qualificato come continuativo.</p> <p>Questa impostazione è in linea con le indicazioni contenute negli Orientamenti congiunti con riferimento al caso dei fondi collocati dalle società di gestione per il tramite di intermediari che operano in nome e per conto degli investitori (cfr. paragrafi 219, lett. d, 224 e 225 e 226 degli Orientamenti congiunti).</p> |
| | <p>È stato chiesto se sia ancora valida l’indicazione fornita nel documento “Disposizioni di</p> | <p>Chiarimento a lato</p> | <p>Si conferma l’indicazione a suo tempo fornita. In particolare, laddove la classificazione a sofferenza di</p> |

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------|---|
| | <p>attuazione per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico – Resoconto della consultazione – dicembre 2009” secondo la quale i “rapporti classificati a sofferenza non sono considerati rapporti continuativi” e se, pertanto, sia corretto adempiere agli obblighi di adeguata verifica solo nel momento in cui il cliente effettui un'operazione occasionale.</p> | | <p>un cliente si accompagni alla risoluzione del contratto di finanziamento (ai sensi del codice civile o per effetto di una procedura concorsuale), viene meno l'originario rapporto continuativo. Pertanto, i crediti vantati dagli intermediari tornano ad acquisire rilievo, ai fini antiriciclaggio, solo laddove il debitore li estingua con pagamenti qualificabili come “operazioni occasionali”. Queste conclusioni sono valide anche nel caso in cui i crediti in sofferenza siano successivamente ceduti.</p> |
| <p>“titolare effettivo”</p> | <p>È stato chiesto di ripristinare la formulazione delle Disposizioni previgenti, in base alla quale l'individuazione del titolare effettivo <i>sub 1)</i> del cliente-persona fisica era dovuta solo in caso di operazione occasionale e non anche nel caso di instaurazione del rapporto continuativo.</p> <p>È stato anche chiesto di chiarire quali siano i casi in cui il rapporto continuativo è instaurato dal cliente per conto di una persona fisica.</p> | <p>No</p> | <p>L'istituto dell'adeguata verifica semplificata è stato profondamente modificato dal Decreto (cfr. <i>infra</i>) che non contempla alcuna esenzione dagli obblighi di adeguata verifica, neanche in presenza di un basso rischio di riciclaggio. Pertanto, ai destinatari viene ora richiesto, tra l'altro, di identificare i titolari effettivi dei rapporti in tutti i casi, incluso quello dei rapporti aperti in nome e per conto di terzi (cd. <i>in nomine</i>) da altri intermediari finanziari (ad esempio in caso di fondi sottoscritti da una banca collocatrice in nome proprio ma per conto di un investitore). L'estensione ai rapporti continuativi dell'ambito applicativo dell'istituto del titolare effettivo <i>sub 1)</i>, pertanto, costituisce un semplice allineamento alle modifiche di legge.</p> <p>Questa impostazione è coerente con gli Orientamenti congiunti (che le Disposizioni recepiscono) con riferimento al caso dei fondi collocati dalle società di gestione per il tramite di intermediari che operino in <i>nominee</i> (cfr. paragrafi 219 lettera c, 222 e 223 degli Orientamenti congiunti).</p> |

| | | | |
|--|--|---------------------------|---|
| | <p>È stato chiesto se le banche siano tenute a identificare – quali titolari effettivi – i soggetti per conto dei quali il notaio effettua operazioni a valere sul “conto dedicato” (aperto in base alla legge 4 agosto 2017, n. 124). Laddove quest’obbligo fosse confermato, è stato chiesto se, ricorrendo una situazione di basso rischio, gli intermediari possano astenersi dall’acquisire le informazioni, in attuazione delle indicazioni sui conti collettivi contenute negli Orientamenti congiunti.</p> | <p>Chiarimento a lato</p> | <p>Si conferma che, in caso di conti dedicati, i soggetti per conto dei quali il notaio effettua operazioni a valere sul conto dedicato sono qualificabili come titolari effettivi <i>sub 1</i>) delle medesime operazioni.</p> <p>Si osserva altresì che i destinatari non possono avvalersi della facoltà, prevista dagli Orientamenti congiunti in relazione ai cc.dd. “conti collettivi” (cfr. para. 109-112), di non identificare, nelle fattispecie caratterizzate da un basso rischio, questa tipologia di titolari effettivi; infatti, il Decreto (articolo 23, comma 1) prevede che, anche in caso di clienti o prodotti “a basso rischio”, gli intermediari eseguono tutte le fasi, inclusa l’identificazione del titolare effettivo, del processo di adeguata verifica, sebbene con minore profondità, estensione e frequenza rispetto all’adeguata verifica ordinaria. Pertanto, anche al ricorrere delle condizioni di basso rischio previste dal paragrafo 111 degli Orientamenti, i destinatari dovranno identificare il soggetto per conto del quale il notaio effettua operazioni a valere sul conto dedicato, ancorché con modalità semplificate (ad esempio, limitandosi ad acquisire dal notaio i dati identificativi).</p> |
|--|--|---------------------------|---|

| | | | |
|--|---|-----------|---|
| | <p>È stato chiesto di mantenere la previsione - già contenuta nelle Disposizioni previgenti - in base alla quale i destinatari potevano astenersi dal proseguire nella ricerca del titolare effettivo quando, risalendo la catena di controllo del cliente, avessero individuato come controllante un soggetto che, se fosse stato cliente, avrebbe beneficiato del regime di adeguata verifica semplificata (ad esempio una pubblica amministrazione o una società quotata).</p> | <p>No</p> | <p>La richiesta non può essere accolta. Il previgente Decreto dispensava gli intermediari, in situazioni di basso rischio, dall'adempimento di determinati obblighi di adeguata verifica della clientela. I destinatari non erano, tra l'altro, tenuti a individuare il titolare effettivo <i>sub 2</i>) di un cliente diverso da una persona fisica, sottoposto al regime di adeguata verifica semplificata. Pertanto l'Allegato 1 alle Disposizioni previgenti stabiliva che i destinatari potevano astenersi dal proseguire nella ricerca del titolare effettivo quando, risalendo la catena di controllo, avessero individuato come controllante un soggetto che, se fosse stato cliente, avrebbe beneficiato del regime di adeguata verifica semplificata (es. una pubblica amministrazione o una società quotata). Come già sottolineato, il nuovo Decreto richiede agli intermediari, anche in materia di adeguata verifica semplificata, di eseguire tutte le fasi di cui consta il processo di adeguata verifica, inclusa l'identificazione del titolare effettivo (sebbene con minore profondità, estensione e frequenza).</p> <p>Ne consegue che queste indicazioni rimangono valide anche nel caso (prospettato dal rispondente) in cui il basso rischio di riciclaggio caratterizza non il cliente bensì un controllante indiretto del cliente stesso.</p> |
|--|---|-----------|---|

| ARGOMENTO | OSSERVAZIONE | VALUTAZIONE (SI/NO/IN PARTE/ CHIARIMENTO A LATO) | COMMENTO |
|---|--|--|---|
| PARTE PRIMA Sezione II Paragrafo A) <i>(Criteri generali)</i> | È stato chiesto di chiarire che i destinatari devono prendere in considerazione i fattori di rischio generali di cui all'articolo 17, comma 3, del Decreto che fanno riferimento alle caratteristiche del cliente, alla sua condotta, alla specificità dell'operazione o del rapporto continuativo, sostituendo quindi nella prima frase le congiunzioni "o" e "oppure" col termine "e". | Sì | Le Disposizioni sono state modificate per recepire l'osservazione. |
| 1. <i>Criteri generali di valutazione concernenti il cliente</i> | È stato chiesto di sostituire, nell'ambito dell'elenco dei fattori generali da considerare in relazione al cliente, l'espressione "il paese o l'area geografica di provenienza degli stessi e dei fondi" con "il paese o l'area geografica nei quali si trova il luogo della sede o della residenza degli stessi o dai quali provengono i fondi". | Sì | Le Disposizioni sono state modificate per recepire l'osservazione. |
| | Con riferimento all'intestazione fiduciaria di polizze assicurative, è stato chiesto di riformulare la previsione secondo cui, ai fini della definizione del profilo di rischio del cliente, è rilevante "ogni informazione utile sui beneficiari delle stesse" polizze. Si tratterebbe, infatti, di un obbligo eccedente quanto richiesto | No | La richiesta non può essere accolta. La previsione secondo cui, in caso di intestazione fiduciaria di polizze assicurative assume rilievo, nella profilatura del cliente, ogni informazione utile relativa al beneficiario è coerente non solo con i principi generali di valutazione concernenti il cliente previsti dalle Disposizioni ma anche con le specifiche previsioni in |

| | | | |
|--|--|-----------|--|
| | <p>alle imprese assicurative che, in base alla disciplina dettata dall'IVASS, potrebbero invece limitarsi ad acquisire solo nome, cognome, luogo e data di nascita dei beneficiari delle polizze.</p> | | <p>materia di valutazione del rischio di riciclaggio del cliente dettate dall'articolo 30 del Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019. Sul punto, occorre infatti distinguere i dati, previsti dall'articolo 34 del regolamento IVASS, che le imprese assicurative devono acquisire in ordine ai beneficiari delle polizze al fine di adempiere all'obbligo della loro identificazione (nome, cognome, luogo e data di nascita) dal più ampio corredo informativo sui beneficiari delle polizze, individuato dall'articolo 30, che le imprese devono acquisire per valutare il complessivo profilo di rischio del cliente (es. l'ambito e la localizzazione della sua attività, le caratteristiche del beneficiario e del suo titolare effettivo, il paese o l'area geografica di provenienza degli stessi e i paesi con i quali tali soggetti hanno collegamenti significativi; la relazione intercorrente tra il cliente e il beneficiario o il relativo titolare effettivo).</p> |
| <p>2. <i>Criteria generali di valutazione concernenti il rapporto o l'operazione</i></p> | <p>È stato chiesto di eliminare il riferimento all'obbligo di tenere conto della capacità reddituale del titolare effettivo per valutare la ragionevolezza del rapporto o dell'operazione, posto che l'articolo 18, comma 1, lett. c), del Decreto richiama solo la capacità reddituale del cliente.</p> | <p>No</p> | <p>L'articolo 18, comma 1, lett. c), del Decreto riguarda le informazioni che i soggetti obbligati devono acquisire nelle valutazioni sullo scopo e la natura del rapporto continuativo o dell'operazione occasionale.</p> <p>La previsione che impone agli intermediari di tenere conto del profilo reddituale e patrimoniale del titolare effettivo (contenuta nella Parte Prima, sezione II, delle Disposizioni) rileva invece ai fini della complessiva profilatura della clientela e recepisce a livello nazionale le indicazioni contenute negli Orientamenti congiunti (cfr. Titolo II, paragrafo 18, in materia di "Fattori di rischio relativi ai clienti").</p> |

| | | | |
|--|--|---|---|
| PARTE PRIMA Sezione III <i>(Profilatura della clientela)</i> | È stato chiesto di considerare anche le banche dati commerciali quali fonti dalle quali poter trarre informazioni utili per l'individuazione del profilo di rischio della clientela. | Chiarimento a lato | Le Disposizioni prevedono che i destinatari possano trarre informazioni per l'individuazione del profilo di rischio della clientela da ogni fonte informativa o documento utili, ivi incluse, quindi, le banche dati commerciali. |
| | È stato chiesto di eliminare la previsione in base alla quale la classificazione proposta in automatico dai sistemi informatici deve in ogni caso essere validata, trattandosi di una richiesta onerosa non prevista dal Decreto. | Sì | Le Disposizioni sono state modificate per recepire l'osservazione. |
| | È stato chiesto di prevedere che, al pari di quanto previsto nella previgente disciplina, una società possa decidere di applicare anche un profilo di rischio più basso di quello assegnato dalle altre società del gruppo, motivando la scelta per iscritto, ferma restando la possibilità di assegnare sempre una classe più alta. | Sì | Le Disposizioni sono state modificate per recepire l'osservazione. |
| | È stato chiesto se sia necessario verificare la congruità della classe di rischio del cliente laddove vi siano modifiche nella titolarità effettiva, come già previsto dalle Disposizioni previgenti. | Sì | Si conferma quanto richiesto dal rispondente. Le Disposizioni, all'interno della Parte Quarta, Sezione III, ultimo paragrafo, prevedono che i destinatari verifichino la congruità della classe di rischio nel caso di cambiamenti rilevanti nella compagine societaria. Le Disposizioni sono state modificate per prevedere in maniera espressa quanto chiarito sopra. |
| ARGOMENTO | OSSERVAZIONE | VALUTAZIONE (SÌ/NO/IN PARTE/ CHIARIMENTO A LATO) | COMMENTO |

| | | | |
|---|---|---------------------------|--|
| <p>PARTE SECONDA Sezione II <i>(Ambito di applicazione)</i></p> | <p>Le Disposizioni prevedono che non è richiesta l'adeguata verifica per le attività finalizzate o connesse all'organizzazione, al funzionamento e all'amministrazione dei destinatari, tenuto conto che esse non rientrano nelle loro attività istituzionali. In questo contesto, è stato chiesto di precisare, tra l'altro, se sia necessaria l'adeguata verifica per i rapporti con la società produttrice del bene, in caso di locazione finanziaria.</p> | <p>Chiarimento a lato</p> | <p>Nelle operazioni di locazione finanziaria il fornitore del bene non è cliente dell'intermediario che fornisce il servizio, come già chiarito in passato dalla Banca d'Italia (cfr. la FAQ disponibile al seguente link https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/riciclaggio-terrorismo/fag/index.html). Non è dunque necessario svolgere l'adeguata verifica del fornitore. Ciò posto, è rimessa agli intermediari la valutazione sull'opportunità di acquisire comunque idonee informazioni sul fornitore: queste informazioni infatti, da un lato, possono essere necessarie per la complessiva valutazione dell'operatività della clientela ai fini della segnalazione di eventuali operazioni sospette alla UIF; dall'altro, contribuiscono a ridurre i possibili rischi operativi connessi a condotte illecite del fornitore con possibili danni a carico dell'intermediario.</p> |
| | <p>Sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla previsione che impone ai destinatari di sottoporre ad adeguata verifica i clienti già acquisiti, quando ciò sia "necessario in conseguenza di modifiche normative". Il Decreto, infatti, prevede in questi casi che l'adeguata verifica vada assolta ove opportuna "in considerazione del mutato livello di rischio... associato al cliente" (cfr. articolo 17, comma 4, del Decreto).</p> | <p>Sì</p> | <p>Il nuovo Decreto detta una disciplina degli obblighi di adeguata verifica più articolata di quella previgente; non contiene disposizioni specifiche sui termini e sulle modalità per allineare i rapporti in essere al nuovo quadro normativo. Rileva, ad esempio, il nuovo regime dell'adeguata verifica semplificata che impone ai destinatari di svolgere, anche in caso di clienti o prodotti a basso rischio (prima esentati dagli obblighi di identificazione e verifica), tutte le fasi del processo di adeguata verifica ovvero la riqualificazione in termini di rapporti continuativi di talune forme di operatività in passato classificate come operazioni occasionali (es. la sottoscrizione di quote di fondi effettuata per il tramite di intermediari collocatori). In mancanza di un espresso regime transitorio nel</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>Decreto, i soggetti obbligati devono conseguire non appena possibile i dati identificativi e i documenti di identità (relativi a rapporti tuttora in essere) non acquisiti nella vigenza della precedente disciplina. Nel prevedere che gli obblighi di adeguata verifica devono essere assolti anche “quando necessario in conseguenza di modifiche normative”, la bozza di Disposizioni sottoposta a consultazione pubblica intendeva riflettere dunque l’impostazione del Decreto.</p> <p>Tenuto comunque conto della richiesta di più precise indicazioni sulle modalità con le quali procedere al recupero dei dati mancanti:</p> <ul style="list-style-type: none">– le Disposizioni sono state allineate al Decreto, con l’eliminazione del riferimento alle “modifiche normative”;– la Banca d’Italia, come riportato nel Provvedimento di emanazione delle Disposizioni. si attende che i destinatari provvedano al recupero di questi dati al primo contatto utile e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. <p>Per completezza si segnala che lo schema di decreto correttivo contempla un’integrazione dell’articolo 17, comma 4, del Decreto per chiarire espressamente che, nei confronti della clientela già acquisita, gli obblighi di adeguata verifica sono assolti anche quando opportuno “in conseguenza di disposizioni di legge sopravvenute”.</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|---------------------------|---|
| | <p>È stato chiesto di chiarire se, con riferimento alla clientela già acquisita alla data di entrata in vigore del Decreto, sia consentito ai destinatari di procedere autonomamente all'identificazione del titolare effettivo seguendo i criteri residuali previsti, una volta esperiti infruttuosamente i tentativi di recupero dell'informazione presso il cliente, a condizione che si tratti di clientela a basso rischio.</p> | <p>Chiarimento a lato</p> | <p>La materia dell'identificazione e della verifica dell'identità del titolare effettivo è disciplinata da due disposizioni del Decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'articolo 18, comma 1, lettera b), impone ai soggetti obbligati di adottare misure proporzionate al rischio per identificare il titolare effettivo, ivi comprese le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente; b) l'articolo 19, comma 1, lettera a), nel dettagliare le modalità con le quali i soggetti obbligati adempiono agli obblighi di identificazione del titolare effettivo, prevede che il cliente fornisca sotto la propria responsabilità le informazioni necessarie. <p>La previsione contenuta nell'articolo 19 in materia di identificazione del titolare effettivo non impedisce al destinatario di effettuare ricerche autonome, anche discostandosi dalle dichiarazioni del cliente o prescindendone, laddove questi sia non collaborativo o irraggiungibile. Proprio in questa prospettiva, l'articolo 18 del Decreto (che recepisce l'articolo 13 della Direttiva) prevede che l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità debbano avvenire attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio che consentano, tra l'altro, di ricostruire l'assetto proprietario e di controllo del cliente, con ragionevole attendibilità.</p> <p>Ne discende che i soggetti obbligati, anche in assenza di collaborazione del cliente, dovranno identificare il titolare effettivo in applicazione di tutti i criteri previsti dall'articolo 20 del Decreto e dalle Disposizioni. In</p> |
|--|--|---------------------------|---|

| | | | |
|---|--|----|---|
| | | | questo ambito, il ricorso al criterio residuale di cui al comma 4, dell'articolo 20, è ammesso nei casi in cui l'applicazione degli altri criteri basati sulla proprietà o sul controllo del cliente si sia rivelata infruttuosa. |
| | È stato chiesto se per "mutato livello di rischio" debba intendersi una modifica del livello di rischio e se tale modifica rilevi solo laddove sia peggiorativa del profilo del cliente. | Si | Le Disposizioni sono state modificate per prevedere che solo un innalzamento del livello di rischio del cliente determina l'obbligo di rinnovare l'adeguata verifica. |
| PARTE SECONDA Sezione III <i>(L'identificazione del cliente e dell'esecutore)</i> | È stato chiesto di espungere dalle Disposizioni l'inciso "purché non modificabile" con riferimento al formato cartaceo o elettronico delle copie di documenti di identità da acquisire, considerato che l'espressione compariva nello schema di decreto legislativo sottoposto a pubblica consultazione dal MEF ed è stato poi soppressa nel testo definitivo. | Si | Le Disposizioni sono state modificate per recepire l'osservazione. |
| | È stato chiesto di citare, accanto ai cointestatari, anche gli esecutori come soggetti da identificare con le medesime modalità previste per il cliente-persona fisica, in considerazione del fatto che anche i clienti-persone fisiche possono agire per il tramite di esecutori. | Si | Le Disposizioni sono state modificate per recepire l'osservazione. |

| | | | |
|--|--|---------------------------|---|
| | <p>È stato chiesto di chiarire come debba essere acquisita la residenza anagrafica, nel caso in cui essa non sia riportata affatto o sia riportata in maniera incompleta nel documento d'identità esibito (ad esempio, il passaporto).</p> | <p>Chiarimento a lato</p> | <p>Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), del Decreto, l'obbligo di identificazione del cliente e del titolare effettivo consiste di norma nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente stesso. Pertanto, il documento esibito dal cliente non deve necessariamente contenere tutti i dati identificativi richiesti dalla legge. I dati identificativi mancanti nel documento potranno essere acquisiti attraverso una dichiarazione del cliente: in questo caso essi devono essere poi verificati secondo le modalità ordinarie stabilite nella Sezione V della Parte Seconda delle Disposizioni.</p> |
| | <p>Con riferimento alla previsione secondo cui "in caso di <i>trust</i>, i destinatari acquisiscono copia dell'ultima versione dell'atto istitutivo, al fine di raccogliere e monitorare nel continuo le informazioni in merito alle finalità in concreto perseguite, all'identità dei beneficiari e del <i>trustee</i>, alle modalità di esecuzione del <i>trust</i> e a ogni altra caratteristica del medesimo" è stato chiesto di:</p> <p>a) tenere conto del fatto che non è sempre possibile individuare una "ultima versione dell'atto istitutivo" dei <i>trust</i>, perché eventuali modifiche allo stesso possono essere apportate mediante documenti successivi <i>a latere</i>, annotati nei registri del <i>trustee</i> (quale il Libro degli eventi), e non sussiste al riguardo alcun obbligo di deposito di alcuna documentazione;</p> | <p>No</p> | <p>La richiesta <i>sub a)</i> non può essere accolta in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le informazioni desunte dall'atto istitutivo sono fondamentali nel processo di adeguata verifica del <i>trust</i>; • non è infrequente che l'atto istitutivo dei <i>trust</i> sia oggetto di successive modifiche. <p>I destinatari devono pertanto acquisire, con le modalità ritenute più opportune, l'ultima versione dell'atto istitutivo. Laddove il cliente non sia in grado di fornire l'ultima versione ovvero vi sia comunque motivo di sospettare che sussistano versioni successive dell'atto istitutivo non dichiarate dal cliente di cui il destinatario non riesca ad acquisire copia in altro modo, il destinatario dovrà astenersi dall'instaurare ovvero proseguire il rapporto.</p> <p>Quanto alla richiesta <i>sub b)</i>, si chiarisce che il fondatore e il guardiano rientrano nel novero dei titolari effettivi del <i>trust</i> (cfr., al riguardo, la definizione di "titolare effettivo" contenuta nelle</p> |

| | | | |
|--|---|--------------------|---|
| | b) chiarire se l'identità del fondatore e del guardiano non siano elementi utili all'adeguata verifica. | | Disposizioni che, in relazione ai <i>trust</i> rinvia all'articolo 22, comma 5, del Decreto). |
| PARTE SECONDA Sezione V <i>(La verifica dei dati relativi al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo)</i> | È stato chiesto di chiarire che l'obbligo per i destinatari di accertare l'autenticità e la validità del documento d'identità possa essere adempiuto facendo ricorso alle fonti utilizzate per l'ordinaria attività professionale e quindi non imponga di andare al di là dei limiti della normale diligenza professionale. In ogni caso è stato chiesto di chiarire cosa si intenda con l'espressione "accertare l'autenticità", anche fornendo esempi concreti. | Chiarimento a lato | I destinatari sono sempre chiamati ad adempiere ai loro obblighi in materia di adeguata verifica nei limiti della diligenza professionale. Le Disposizioni sono state pertanto modificate per eliminare il riferimento a tale <i>standard</i> di diligenza anche dalla Parte Quinta, Sezione II, per non ingenerare il dubbio che esso valesse solamente per la verifica dell'autenticità e della validità dei documenti d'identità raccolti e trasmessi dal terzo del quale il destinatario si avvalga ai fini dell'identificazione. Quanto alle possibili modalità di verifica, si precisa che, nel rispetto dell'approccio basato sul rischio, spetta agli intermediari individuare le forme ritenute più idonee per accertare l'autenticità e la validità dei documenti. |
| | È stato chiesto di limitare l'obbligo di verificare l'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo ai soli casi in cui vi siano dubbi, incertezze o incongruenze relativi ai dati identificativi, in linea con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del Decreto. | No | Gli obblighi di identificazione e verifica dell'identità sono disciplinati nel Decreto: a) dall'articolo 18, secondo cui gli obblighi di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo sono sempre adempiuti prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o dell'esecuzione dell'operazione occasionale, salva la possibilità, in caso di clienti a basso rischio, di rinviare la verifica dell'identità fino ad un massimo di trenta giorni dal momento dell'acquisizione dei dati identificativi; b) dall'articolo 19, che: |

| | | | |
|--|---|-----------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> – nel disciplinare le modalità di identificazione del cliente, qualifica unitariamente come identificazione l’acquisizione sia dei dati identificativi sia della copia del documento di identità del cliente e dell’esecutore (che si sostanzia in un’attività di verifica dell’identità) (cfr. comma 1, lettera a); – nel presupposto che i soggetti obbligati verificano già in fase di acquisizione del documento la relativa validità, elenca una serie di verifiche ulteriori rispetto a quelle ordinariamente richieste laddove emergano “dubbi, incertezze o incongruenze” (cfr. comma 1, lettera b). <p>Le Disposizioni, nel fornire indicazioni di maggior dettaglio sulle modalità con le quali i destinatari provvedono alla verifica, da effettuare in ogni caso, dell’identità di cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore, restano aderenti a quanto si desume da una lettura integrata degli articoli 18 e 19 del Decreto (e in coerenza con gli articoli 13 e 14 della Direttiva).</p> |
| | <p>Sono stati chiesti chiarimenti sulle modalità con le quali i destinatari devono effettuare la verifica dell’identità del titolare effettivo <i>sub 1)</i>, dal momento che le Disposizioni si limitano a disciplinare la verifica dell’identità del titolare effettivo di clienti diversi da una persona fisica.</p> | <p>Si</p> | <p>La richiesta è stata accolta e le Disposizioni sono state integrate per prevedere, in continuità con le previgenti Disposizioni, che la verifica dei dati relativi al titolare effettivo <i>sub 1)</i> avviene mediante il confronto con quelli desumibili da una fonte affidabile e indipendente (non necessariamente rappresentata da un documento di identità) di cui va acquisita e conservata copia, in formato cartaceo o elettronico.</p> |

| | | | |
|---|---|---------------------------|--|
| | <p>È stato chiesto di confermare che la consultazione della sezione del registro delle imprese dedicata all'individuazione del titolare effettivo delle persone giuridiche è un adempimento necessario e che essa è sufficiente per l'assolvimento dell'obbligo di verifica del titolare effettivo, nei casi di attribuzione di un profilo di rischio non alto.</p> | <p>Chiarimento a lato</p> | <p>Si premette che l'obbligo di comunicare il titolare effettivo al registro delle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) al momento non appare ancora applicabile, in mancanza del decreto ministeriale attuativo previsto dall'articolo 21, comma 5, del Decreto; b) a regime dovrebbe riguardare, come richiesto dal Decreto, solo le società di capitali, le persone giuridiche private e i <i>trust</i>, ossia solo alcune tipologie di clienti (diversi da persone fisiche) di cui i destinatari devono identificare il titolare effettivo. <p>Quanto alla rilevanza che la consultazione del registro assumerà nel processo di verifica dell'identità del titolare effettivo, il Decreto (cfr. articolo 21, comma 7) chiarisce che la consultazione del registro "non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti". Pertanto, l'opportunità di svolgere un'attività di riscontro su fonti diverse dal registro delle imprese dovrà essere valutata caso per caso dai destinatari secondo un approccio basato sul rischio. Non si può dunque stabilire <i>ex ante</i> che, in caso di attribuzione di un profilo di rischio non alto, sia sufficiente consultare il registro delle imprese affinché l'obbligo di verifica dell'identità del titolare effettivo possa considerarsi assolto.</p> |
| <p>PARTE SECONDA Sezione VI</p> | <p>È stato chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) eliminare dall'elenco delle informazioni da raccogliere "in ogni caso" i dati sulle | <p>In parte</p> | <p>Non è possibile accogliere l'osservazione <i>sub a)</i> in quanto l'articolo 18, comma 1, lettera c), del Decreto prevede che, per individuare scopo e natura del rapporto o dell'operazione, i destinatari acquisiscano</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p><i>(L'acquisizione e la valutazione delle informazioni sullo scopo e la natura previsti del rapporto continuativo e delle operazioni occasionali)</i></p> | <p>relazioni tra il cliente e il titolare effettivo;</p> <p>b) chiarire che l'elenco delle informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto che i destinatari devono acquisire e valutare in caso di clienti a rischio elevato riveste carattere esemplificativo;</p> <p>c) eliminare dall'elenco delle informazioni da raccogliere "in ogni caso" l'attività lavorativa ed economica svolta dal titolare effettivo, che potrebbe eventualmente essere richiesta solo in caso di rischio di riciclaggio alto;</p> <p>d) eliminare dall'elenco delle informazioni da acquisire "in caso di rischio elevato" quelle relative alla situazione lavorativa, economica e patrimoniale di familiari e conviventi del cliente, in quanto queste informazioni non sono richiamate dall'articolo 18, comma 1, lettera c), del Decreto, non possono essere acquisite alla luce delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali e sono difficili da reperire e verificare; in alternativa, si suggerisce di riformulare la previsione per renderla meno cogente.</p> | | <p>obbligatoriamente, tra l'altro, le informazioni relative alle relazioni intercorrenti tra cliente e titolare effettivo.</p> <p>Le Disposizioni sono state invece modificate per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • precisare, in accoglimento della richiesta <i>sub b)</i>, che, fermo restando l'obbligo di raccogliere "in ogni caso" le informazioni indicate nell'art. 18, comma 1, lettera c) del Decreto, i destinatari valutano, secondo un approccio basato sul rischio, l'acquisizione di ulteriori informazioni indicate solo a titolo esemplificativo dalle Disposizioni; • prevedere, in accoglimento delle richieste <i>sub c)</i>, che le informazioni sull'attività lavorativa ed economica svolta dal titolare effettivo non rientrano tra le informazioni da acquisire sempre obbligatoriamente, bensì tra quelle che i destinatari sono chiamati ad acquisire secondo l'approccio in base al rischio; • chiarire, in accoglimento della richiesta <i>sub d)</i>, che i destinatari valutano l'opportunità di acquisire informazioni circa la situazione lavorativa, economica e patrimoniale di familiari e conviventi nella misura in cui essa sia nota o facilmente conoscibile. |
|--|---|--|--|

| | | | |
|---|---|---------------------------|---|
| <p>PARTE SECONDA Sezione VII <i>(Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo)</i></p> | <p>È stato chiesto di modificare le Disposizioni per prevedere che le SGR possano sempre ricorrere a terzi anche per l'adempimento dell'obbligo di svolgere il controllo costante del rapporto, in caso di sottoscrizione di quote di OICR effettuate per il tramite di un collocatore.</p> | <p>No</p> | <p>L'osservazione non può essere accolta, in quanto l'articolo 26 del Decreto, nel recepire l'articolo 25 della Direttiva, esclude il controllo costante del rapporto dagli adempimenti che i destinatari possono demandare a terzi.</p> <p>Resta salvo quanto previsto dall'articolo 30 del medesimo Decreto in ordine alla possibilità di esternalizzare l'adeguata verifica a soggetti equiparabili ai propri dipendenti o comunque incardinati stabilmente nell'organizzazione del destinatario (cfr. infra).</p> |
| <p>PARTE SECONDA Sezione VIII <i>(Disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza)</i></p> | <p>È stato chiesto di reintrodurre la previsione, contenuta nel previgente Provvedimento, secondo la quale le operazioni effettuate a distanza (ad esempio con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici) si presumono in via ordinaria effettuate dal titolare del rapporto sul quale le somme sono versate.</p> | <p>No</p> | <p>L'osservazione non può essere accolta in quanto la disposizione che si chiede di reintrodurre replicava quanto previsto dal previgente articolo 28, comma 3, lett. b), del Decreto. Si tratta di una disposizione di legge abrogata dal decreto legislativo n. 90 del 2017, che, nel riscrivere il Decreto, non ha ritenuto di prevedere, a livello legislativo, un analogo meccanismo di imputazione presuntiva delle operazioni effettuate a distanza.</p> |
| | <p>Le Disposizioni elencano a titolo esemplificativo alcune modalità per eseguire le verifiche ulteriori che i destinatari sono tenuti a svolgere in caso di acquisizione dei dati identificativi del cliente a distanza. In considerazione della rapida evoluzione tecnologica, è stato chiesto di menzionare anche altri strumenti di verifica, quali il <i>selfie</i>, la videochiamata, la <i>welcome call</i> su dispositivo mobile etc. Inoltre, sono stati</p> | <p>Chiarimento a lato</p> | <p>L'elenco degli strumenti e dei meccanismi per l'ulteriore verifica prevista dalle Disposizioni in caso di apertura dei rapporti a distanza ha carattere meramente esemplificativo e non è dunque esaustivo.</p> <p>Pertanto, i destinatari potranno utilizzare anche modalità di verifica ulteriori, incluse quelle che si renderanno disponibili in base all'evoluzione tecnologica, a condizione che ne accertino l'affidabilità e l'adeguatezza rispetto al profilo di rischio del singolo cliente.</p> |

| | | | |
|--|--|---------------------------|--|
| | <p>chiesti chiarimenti sulle forme di riconoscimento biometrico ammesse.</p> | | <p>In ogni caso, in considerazione della rilevanza di queste scelte, le Disposizioni sono state modificate per precisare che i destinatari devono individuare nel Documento di <i>policy</i> antiriciclaggio gli specifici strumenti e meccanismi di cui intendono avvalersi per le attività di riscontro e devono dar conto delle valutazioni condotte dalla funzione antiriciclaggio sui profili di rischio di ciascuno di questi strumenti e sui livelli di sicurezza necessari per poterli utilizzare nell'attività di identificazione e verifica della clientela.</p> |
| | <p>Con riferimento alla previsione che individua nel "bonifico proveniente da un intermediario" uno strumento di verifica utilizzabile nell'identificazione a distanza del cliente, è stato chiesto se il bonifico debba essere stato disposto dall'intermediario o dal cliente (Poste italiane); più in generale, è stato chiesto quale rilevanza possa essere attribuita a questa modalità di verifica.</p> <p>Inoltre, è stato chiesto di confermare ed esplicitare nelle Disposizioni che è ancora applicabile, in materia di operatività a distanza, un chiarimento pubblicato dalla Banca d'Italia nella vigenza della precedente normativa in materia di equivalenza del meccanismo del bonifico (accompagnato da un codice identificativo) al RID o ad analogo procedura in ambito SEPA.</p> | <p>Chiarimento a lato</p> | <p>L'utilizzo del bonifico, come modalità ulteriore di verifica dei dati identificativi del cliente in caso di operatività a distanza, va inteso come un bonifico disposto dal cliente. La circostanza che il cliente effettui un bonifico a valere su un rapporto già instaurato con un altro intermediario avente sede in Italia o in altro paese dell'Unione europea fa infatti presumere che egli sia stato già sottoposto ad adeguata verifica. Con l'occasione si rammenta che, in base al Decreto, il bonifico non può più costituire una forma di attestazione valida ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica tramite terzi (cfr. le considerazioni svolte <i>infra</i>, Parte Quinta).</p> <p>Con riferimento alla richiesta di confermare l'equivalenza del bonifico (accompagnato da un codice identificativo) al RID o ad analogo procedura in ambito SEPA, come detto (cfr. precedente risposta), l'elencazione delle possibili modalità per effettuare la verifica dei dati identificativi in caso di operatività a distanza ha carattere non esaustivo. Pertanto, i destinatari possono avvalersi come strumento di verifica anche del RID o di analogo procedura in</p> |

| | | | |
|--|---|--------------------|--|
| | | | ambito SEPA, salvi gli obblighi di individuare le modalità nel Documento di <i>policy</i> antiriciclaggio e di dar conto delle valutazioni condotte dalla funzione antiriciclaggio in ordine ai profili di rischio di questi strumenti e ai livelli di sicurezza necessari per poterli utilizzare nell'attività di identificazione e verifica della clientela. |
| | È stato chiesto di precisare che, laddove l'identificazione del cliente venga effettuata tramite la procedura di video-identificazione descritta nell'Allegato 3, non sono necessarie verifiche dei dati identificativi del cliente ulteriori rispetto a quelle ordinariamente previste (dalla Sezione V), come richiesto invece dalla Sezione VIII della Parte Seconda nel caso in cui tali dati siano acquisiti a distanza. | Sì | Le Disposizioni sono state modificate per chiarire che quanto previsto in caso di operatività a distanza dalla Sezione VIII della Parte Seconda non si applica quando l'identificazione del cliente-persona fisica avviene secondo la procedura di registrazione audio/video disciplinata nell'Allegato 3. |
| | È stato chiesto di prevedere che l'obbligo di acquisire i dati identificativi del cliente possa essere adempiuto "anche attraverso le modalità previste dalla Sezione III, punto 4)", ossia utilizzando le informazioni che il destinatario detiene per aver già identificato il cliente in relazione a un altro rapporto continuativo. | Chiarimento a lato | In caso di clienti già identificati dal destinatario non è necessario procedere nuovamente all'acquisizione dei dati identificativi, purché essi siano aggiornati (cfr. Parte Seconda, Sezione III, n. 4 delle Disposizioni). |
| | Con riferimento all'attività di video-identificazione è stato chiesto: a) se possa essere esternalizzata a terzi e se il terzo incaricato della video-identificazione possa effettuare le restanti attività del | No | Come più diffusamente precisato nei successivi commenti (cfr. risposte relative alla Parte Quinta), l'esternalizzazione degli adempimenti degli obblighi di adeguata verifica è consentita solo al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 30 del Decreto. Ciò non esclude che singole componenti del processo (es. la fornitura della strumentazione informatica per la |

| | | | |
|--|---|---------------------------|--|
| | <p>processo di adeguata verifica e autorizzare infine l'apertura del rapporto continuativo;</p> <p>b) se possa essere svolta attraverso il supporto-complemento delle competenze tecniche di un fornitore terzo, ferma la piena responsabilità del destinatario per l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica e per la supervisione delle procedure sottostanti;</p> <p>c) di chiarire che è consentita solo l'esternalizzazione a terzi che siano prestatori di servizi fiduciari qualificati (QTSP-<i>Qualified Trust Service Provider</i>) ricompresi negli elenchi di cui all'articolo 22 del Regolamento eIDAS e che, nel caso in cui il terzo sia "prestatore di servizi fiduciari" (certificatore) iscritto all'albo tenuto dall'Agenzia per l'Italia digitale, la responsabilità relativa alla regolarità delle procedure sia in capo al soggetto certificatore.</p> | | <p>video-identificazione) possano essere fornite, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 30 del Decreto, da soggetti terzi, nel rispetto della disciplina settoriale sull'esternalizzazione, ove presente e rilevante.</p> |
| | <p>È stato proposto di equiparare alla procedura di video-identificazione disciplinata dall'Allegato 3 altre procedure di verifica che forniscano una garanzia equivalente, sotto il profilo dell'affidabilità della presenza fisica, confermata da un organismo di valutazione della conformità accreditato in base ai requisiti del Regolamento eIDAS.</p> | <p>Chiarimento a lato</p> | <p>Il Decreto, da un lato, non include più l'adeguata verifica a distanza fra le tipologie operative ad alto rischio da sottoporre in ogni caso ad adeguata verifica rafforzata, dall'altro, continua a prevedere l'identificazione in presenza come ipotesi "normale" e – per i casi non elencati dall'articolo 19, comma 1, lettera a), n. 1-4 – rimette alle Autorità di vigilanza di settore il compito di individuare "idonee forme e modalità" di identificazione a distanza della clientela, "tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di</p> |

identificazione a distanza” (cfr. 19, comma 1, lettera a), n. 5, del Decreto).

Nell’esercizio di questo potere regolamentare, la Banca d’Italia ha adottato il seguente approccio:

- disciplinare in maniera analitica (nell’Allegato 3) una procedura di video-identificazione con caratteristiche di sicurezza tali da potere essere considerata senz’altro idonea a mitigare le diverse tipologie di rischio connesse al fatto che il cliente non è fisicamente presente (cfr., in questo senso, la presenza di un operatore che conduce dal vivo il processo; la richiesta di una serie di controlli volti a confermare la “liveness” del potenziale cliente; la molteplicità di documenti da controllare o acquisire). Questa procedura ricalca quella definita dall’articolo 8 del Regolamento dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), recante modalità attuative per la realizzazione del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); e
- confermare la possibilità, già prevista dal previgente Provvedimento, di condurre l’adeguata verifica a distanza sulla base di una procedura “flessibile” in base alla quale i destinatari, salva in ogni caso l’acquisizione del documento di identità del cliente, possono, in coerenza con l’approccio basato sul rischio, individuare autonomamente i controlli più opportuni per mitigare il rischio connesso all’assenza fisica del cliente. Fra le modalità di controllo indicate dalle Disposizioni, a titolo esemplificativo rientrano

| | | | |
|-----------|--------------|--|--|
| | | | <p>ora espressamente i “meccanismi di riscontro basati su affidabili soluzioni tecnologiche innovative”.</p> <p>In questo contesto, laddove i destinatari decidano di avvalersi di meccanismi di identificazione diversi dalla procedura di video-identificazione disciplinata nell’Allegato 3, essi dovranno dimostrare di avere pienamente compreso e valutato i rischi e l’affidabilità della soluzione tecnologica prescelta. Nella conduzione di questa valutazione, i destinatari tengono conto delle indicazioni contenute nell’<i>“Opinion on the use of innovative solutions”</i> nell’adeguata verifica della clientela adottata dall’EBA il 23 gennaio 2018, disponibile al seguente link: https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Opinions/Opinion%20on%20the%20use%20of%20innovative%20solutions%20by%20credit%20and%20financial%20institutions%20(JC-2017-81).pdf.</p> <p>Le Disposizioni sono state modificate per chiarire che la scelta degli strumenti di identificazione e verifica dell’identità dei clienti di cui il destinatario intende avvalersi e delle valutazioni condotte deve essere contenuta nel documento di <i>policy</i> antiriciclaggio.</p> |
| ARGOMENTO | OSSERVAZIONE | VALUTAZIONE (SI/NO/IN PARTE/ CHIARIMENTO A LATO) | COMMENTO |

| | | | |
|---|---|-----------|---|
| <p>PARTE TERZA</p> <p>Sezione II</p> <p><i>(Misure semplificate di adeguata verifica)</i></p> | <p>Per gli strumenti di moneta elettronica di cui all'articolo 23, comma 3, lettere da a) a f), del Decreto, è stato chiesto di:</p> <p>a) chiarire se, nel caso di clienti diversi da persona fisica, sia necessario identificarne il titolare effettivo;</p> <p>b) tenere conto della potenziale disparità di trattamento tra questi prodotti, per i quali è previsto che l'acquisizione del documento possa avvenire al momento dell'attivazione o alla prima operazione di avvaloramento dello strumento, e altri prodotti di moneta elettronica a basso rischio, per i quali l'acquisizione del documento può avvenire entro 30 giorni dall'instaurazione del rapporto (termine che potrebbe essere successivo a quello di attivazione o della prima operazione di avvaloramento dello strumento);</p> <p>c) precisare che la prima operazione di avvaloramento dello strumento sia correlata a un'attività posta in essere dal cliente e che non possa coincidere con l'eventuale messa a disposizione da parte dell'emittente di un <i>bonus</i> di benvenuto di modico importo;</p> <p>d) chiarire come debba intendersi il requisito della spendibilità nazionale nel caso di piattaforme informatiche e nell'<i>e-commerce</i>, precisando se tale requisito richieda che si trovi in Italia il conto del</p> | <p>Si</p> | <p>Quanto all'osservazione <i>sub a)</i>, il titolare effettivo deve essere identificato anche in relazione agli strumenti di moneta elettronica di cui all'articolo 23, comma 3, lettere da a) a f), del Decreto: il Decreto, infatti, non contempla, in generale, alcuna esenzione dagli obblighi di adeguata verifica della clientela per gli strumenti di moneta elettronica c.d. a basso rischio ma prevede (cfr. articolo 23, comma 3) l'applicazione di misure di adeguata verifica semplificata la cui individuazione è stata rimessa alla Banca d'Italia.</p> <p>In accoglimento del rilievo <i>sub b)</i>, le Disposizioni sono state modificate per chiarire che, in relazione agli strumenti di moneta elettronica di cui sopra, l'acquisizione della copia del documento del cliente e/o dell'esecutore potrà essere differita anche oltre i trenta giorni dall'instaurazione del rapporto ordinariamente previsti, laddove l'effettiva attivazione o il primo avvaloramento dello strumento intervenissero successivamente.</p> <p>In relazione all'osservazione <i>sub c)</i>, si conferma che, ai fini dell'obbligo di acquisizione del documento, rilevano solo le operazioni di avvaloramento disposte dal cliente o da eventuali terzi; dalla nozione di avvaloramento deve intendersi escluso l'eventuale riconoscimento da parte dell'emittente di un <i>bonus</i> di benvenuto, di modico importo.</p> <p>Con riguardo alla richiesta <i>sub d)</i>, il requisito della spendibilità nazionale si intende rispettato solo se il conto del beneficiario è aperto presso un intermediario che abbia sede in Italia o presso una succursale insediata in Italia di un intermediario con sede all'estero.</p> |
|---|---|-----------|---|

| | | | |
|--|---|--------------------|--|
| | beneficiario o se sia sufficiente che il beneficiario abbia una partita IVA italiana. | | |
| | <p>Con riferimento alle carte prepagate al portatore tuttora in circolazione, è stato chiesto:</p> <p>a) se possano essere considerate a basso rischio, laddove abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 23, comma 3, lettere da a) a f), del Decreto e se l'adeguata verifica semplificata possa consistere nella mera identificazione della clientela (mediante acquisizione di copia del documento identificativo);</p> <p>b) se gli intermediari possano introdurre blocchi informatici all'operatività della carta per indurre i titolari a sottoporsi agli obblighi di adeguata verifica.</p> | Chiarimento a lato | <p>Alle carte al portatore emesse in conformità alla previgente disciplina di legge potranno essere applicate le generali misure semplificate previste dalla Parte Terza, Sezione II, delle Disposizioni, laddove queste abbiano caratteristiche o limiti operativi tali da renderle poco esposte a un possibile utilizzo per fini illeciti e siano quindi valutate dal destinatario a basso rischio, alla luce di quanto previsto dall'Allegato 1, lettera B, n. 5 delle Disposizioni. Nel caso esse presentino tutte le caratteristiche richieste dall'articolo 23, comma 3, lettere da a) a f), del Decreto, i destinatari potranno, in aggiunta alle misure di cui sopra, rinviare, ai fini dell'identificazione del cliente e/o dell'esecutore, l'acquisizione della copia dei relativi documenti d'identità anche oltre il termine massimo di trenta giorni, fino al momento dell'attivazione dello strumento o alla prima operazione di avvaloramento dello stesso.</p> <p>In ogni caso, come detto sopra, il Decreto non contempla alcuna esenzione dagli obblighi di adeguata verifica neanche in presenza di un basso rischio di riciclaggio. Pertanto, oltre all'identificazione della clientela mediante acquisizione del documento, i destinatari dovranno acquisire informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto e procedere al controllo costante di quest'ultimo, graduando la</p> |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| | | | frequenza e la profondità delle analisi in base al rischio. |
| | È stato chiesto di introdurre misure specifiche di adeguata verifica semplificata per le carte prepagate cc.dd. <i>“corporate”</i> , ossia le carte emesse per un uso limitato alle spese aziendali secondo uno schema in cui i pagamenti sono effettuati dai dipendenti e imputati direttamente al conto del datore di lavoro. In particolare, è stato chiesto di esonerare i destinatari dall’obbligo di adempiere, con le modalità previste dagli articoli 18 e 19 del Decreto e dalla Parte Seconda, Sezioni III e V, delle Disposizioni, agli obblighi di identificazione e verifica dell’identità dei dipendenti che hanno la materiale disponibilità della carta quali esecutori. | Chiarimento a lato | I dipendenti delegati a operare con carte aziendali rivestono la qualifica di esecutore ai fini dell’applicazione delle Disposizioni. Tuttavia, i limiti di spesa o altre caratteristiche che possono rendere queste carte poco esposte a un possibile utilizzo per fini illeciti possono essere valutate dai destinatari ai fini dell’applicazione di misure semplificate di adeguata verifica sotto il profilo dell’estensione e della frequenza degli adempimenti. Un’esenzione non può essere presa in considerazione in quanto, come detto, l’articolo 23, comma 1, del Decreto non consente esenzioni dagli obblighi di adeguata verifica. |
| | È stato chiesto che, in caso di basso rischio, l’identificazione del titolare effettivo possa essere effettuata sulla base di una dichiarazione del cliente (così come avviene per la verifica dei dati identificativi del medesimo titolare effettivo). | Chiarimento a lato. | Le Disposizioni (Parte Seconda, Sezione IV) già prevedono, in conformità del Decreto (articolo 19, comma 1, lettera <i>a</i>), che l’identificazione del titolare effettivo avvenga normalmente sulla base dei dati identificativi forniti dal cliente. |
| | In presenza di un basso rischio, è stato chiesto di ritenere sufficiente ai fini dell’adeguata verifica: <i>i</i>) per i clienti che sono pubbliche amministrazioni, la consultazione di fonti pubbliche di informazioni; <i>ii</i>) per i rapporti che sorgono nell’ambito di procedure esecutive o concorsuali, la raccolta di documentazione | Chiarimento a lato | L’articolo 23, comma 1, del Decreto prevede che, in presenza di un basso rischio, i soggetti obbligati possano applicare misure semplificate di adeguata verifica sotto il profilo dell’estensione e della frequenza; non sono previste esenzioni. In coerenza con l’impostazione del Decreto, le Disposizioni (Parte Terza, Sezione II, primo alinea) |

| | | | |
|--|--|-----------|--|
| | <p>idonea a dimostrare l'esistenza della procedura o, se del caso, la presenza di un ordine giudiziale che disponga la transazione.</p> | | <p>prevedono che, in relazione all'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, la semplificazione possa consistere solo in una modulazione dei tempi di esecuzione delle attività. Con riferimento allo scopo e alla natura del rapporto, le Disposizioni consentono agli intermediari di limitare le informazioni da raccogliere.</p> <p>Ne consegue che, nei casi specifici delle pubbliche amministrazioni o delle procedure esecutive o concorsuali, l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo del rapporto devono essere svolte in maniera completa, secondo le modalità indicate in via ordinaria dall'articolo 19 del Decreto, sebbene i destinatari possano graduare l'intensità e la frequenza delle misure in base al rischio concretamente riscontrato.</p> <p>In ogni caso, le specifiche misure di adeguata verifica semplificata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti devono essere definite dai destinatari nel documento di <i>policy</i> antiriciclaggio.</p> |
| | <p>È stato chiesto di eliminare l'obbligo di condurre "in ogni caso" ogni cinque anni l'aggiornamento dei dati raccolti ai fini dell'adeguata verifica, rimettendo alla valutazione del singolo intermediario la modulazione della frequenza dell'aggiornamento dei dati sulla base dell'approccio basato sul rischio.</p> | <p>Sì</p> | <p>Le Disposizioni sono state modificate per recepire l'osservazione. La periodicità minima per l'aggiornamento dei dati raccolti ai fini dell'adeguata verifica è definita, secondo un approccio basato sul rischio, nel Documento di <i>policy</i> antiriciclaggio.</p> |

| ARGOMENTO | OSSERVAZIONE | VALUTAZIONE (SI/NO/IN PARTE/ CHIARIMENTO A LATO) | COMMENTO |
|--|---|--|---|
| PARTE QUARTA <i>(OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA)</i> Sezione I <i>(Principi generali)</i> | È stato chiesto di prevedere che siano sempre considerati a rischio elevato i rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un intermediario bancario o finanziario corrispondente con sede in un paese terzo solo se il paese terzo è “ad alto rischio”. | No | La richiesta non può essere accolta: l’articolo 24, comma 5, lett. b), del Decreto prevede l’obbligo di applicare misure rafforzate di adeguata verifica a tutti i rapporti di corrispondenza transfrontalieri con intermediari con sede in un paese terzo e non solo a quelli con intermediari insediati in paesi terzi ad alto rischio. |
| | È stato chiesto di precisare se la qualifica di PEP rilevi anche per l’esecutore. | Chiarimento a lato | L’articolo 24 del Decreto impone ai soggetti obbligati di applicare le specifiche misure rafforzate previste dall’articolo 25 solo se il cliente o il titolare effettivo rivestono la qualifica di PEP. La qualifica di PEP non rileva, dunque, per l’esecutore. |

| | | | |
|--|--|-----------------|--|
| <p>PARTE QUARTA</p> <p>Sezione II</p> <p><i>(Misure rafforzate di adeguata verifica)</i></p> <p>Lettera B</p> <p><i>(Misure che implicano una migliore qualità delle informazioni raccolte)</i></p> | <p>È stato chiesto di precisare che la richiesta al cliente di effettuare, al momento dell'apertura del rapporto, un bonifico a valere su un conto allo stesso intestato presso una banca (italiana, comunitaria o di un paese terzo con presidi antiriciclaggio equivalenti), costituisce solo un esempio di misura rafforzata, considerato che il cliente potrebbe non avere un altro conto corrente.</p> | <p>Si</p> | <p>Le misure indicate nella Sezione II, Parte Quarta, delle Disposizioni possono essere utilizzate dai destinatari in via alternativa o cumulativa fra loro. Le Disposizioni sono state comunque modificate per sottolineare la natura esemplificativa delle misure elencate.</p> <p>La scelta delle specifiche misure da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti è rimessa ai destinatari che le definiscono nel Documento di <i>policy</i> antiriciclaggio.</p> |
| | <p>Con riferimento alla previsione dell'obbligo di condurre approfondimenti in relazione alle operazioni in contante è stato chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) eliminare l'obbligo, previsto dalla lettera B), punto ii), di condurre approfondimenti in relazione a operazioni in contante di importo pari o superiore a euro 2.500 effettuate, anche solo in parte, con banconote di taglio elevato, in quanto eccessivamente stringente; b) coordinare le previsioni sul contante contenute nelle Disposizioni con quelle in materia di comunicazioni oggettive | <p>In parte</p> | <p>Le richieste sub a) e b) sono state accolte e le Disposizioni sono state modificate per eliminare l'obbligo, previsto nel previgente Provvedimento, di condurre in ogni caso approfondimenti in relazione a operazioni in contante di importo pari o superiore a euro 2.500 effettuate con banconote di taglio elevato. Questa scelta discende principalmente dall'esigenza di coordinare le previsioni sull'utilizzo del contante contenute nelle Disposizioni con il meccanismo delle comunicazioni oggettive previsto dal Provvedimento UIF del 28 marzo 2019 (che impone ai destinatari di trasmettere mensilmente alla UIF una comunicazione recante tutte le operazioni in contanti di importo pari o superiore a euro 10.000 effettuate dai clienti, anche con banconote di taglio non elevato, se realizzate con più operazioni singolarmente di importo pari o</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>recate dal Provvedimento adottato dalla UIF il 28 marzo 2019;</p> <p>c) eliminare l'obbligo di condurre approfondimenti in presenza di operazioni in contante frequenti e ingiustificate, in quanto la tematica delle operazioni in contante risulta essere già trattata nel Provvedimento in materia di comunicazioni oggettive adottato dalla UIF il 28 marzo 2019.</p> <p>d) precisare che gli approfondimenti richiesti in tali ipotesi possano risultare dagli adempimenti formali richiesti ai destinatari nell'ambito dell'adeguata verifica nel continuo.</p> | | <p>superiore a euro 1.000). Il Provvedimento UIF chiarisce che le operazioni oggetto di comunicazione fanno parte del patrimonio informativo a base della complessiva valutazione sul carattere sospetto dell'operatività del cliente; ne consegue che esse rilevano anche ai fini della calibrazione delle misure di adeguata verifica da adottare nei relativi confronti. Nel nuovo quadro regolamentare di rafforzato presidio del fenomeno dell'utilizzo del contante, l'obbligo di condurre specifici approfondimenti per le sole operazioni in contanti superiori alla (diversa) soglia di euro 2.500 effettuate con banconote di taglio elevato sarebbe risultato eccessivamente gravoso, anche alla luce del fatto che le Disposizioni, a prescindere da soglie predefinite, richiedono ai destinatari di monitorare strettamente le operazioni in contanti.</p> <p>Le medesime considerazioni, quindi, non possono essere estese all'obbligo (pure previsto dalle Disposizioni) di condurre approfondimenti con il cliente in caso di operazioni in contanti comunque "frequenti e ingiustificate", specie se effettuate con banconote di taglio elevato; pertanto la richiesta <i>sub c)</i> non può essere accolta. L'obbligo in questione, infatti, richiama i destinatari alla necessità di uno stretto monitoraggio sull'operatività in contanti, in considerazione dell'elevato rischio specifico che la caratterizza, a prescindere dal fatto che le operazioni, anche cumulate, raggiungano o meno soglie predefinite dalla disciplina applicabile. L'utilizzo di una clausola generale per l'individuazione del presupposto al ricorrere del quale scatta l'obbligo di condurre approfondimenti (operazioni <i>frequenti e ingiustificate</i>)</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|-----------------|---|
| | | | <p>offre ai destinatari margini di flessibilità coerenti con l'approccio basato sul rischio.</p> <p>Quanto alla richiesta <i>sub d)</i>, si precisa che le Disposizioni non escludono che gli approfondimenti possano essere svolti avvalendosi delle informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di controllo costante del rapporto (cfr. Parte Seconda, Sezione VII, delle Disposizioni), salva in ogni caso la necessità di una specifica interlocuzione con il cliente.</p> |
| | <p>Con riferimento alle misure di adeguata verifica rafforzata da adottare nel caso di servizi di gestione patrimoniale, è stato chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) espungere i servizi con elevato grado di personalizzazione, offerti a clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare, dall'elenco dei fattori di rischio elevato di cui all'Allegato 1, lettera B, n. 1; b) specificare che i destinatari sono tenuti a verificare l'origine del reddito ovvero del patrimonio dei clienti solo quando i servizi di cui alla precedente lettera si accompagnino a elementi di complessità e che, quindi, la personalizzazione dell'<i>asset allocation</i> non sia considerata di per sé indicatore di un maggior rischio di riciclaggio. | <p>In parte</p> | <p>La richiesta di modifica <i>sub a)</i> non può essere accolta. Le Disposizioni, infatti, recepiscono l'articolo 24, comma 2, lettera b), numero 1, del Decreto, che - in conformità alla Direttiva - inserisce tra i fattori di alto rischio (la cui valutazione in concreto è comunque rimessa al destinatario) i "<i>servizi con un elevato grado di personalizzazione offerti ad una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare</i>", senza ulteriori specificazioni.</p> <p>Quanto alla richiesta <i>sub b)</i>, le Disposizioni sono state modificate per precisare che l'obbligo di verificare l'origine del reddito e del patrimonio dei clienti dotati di un patrimonio di rilevante ammontare sussiste solo nella misura in cui essi presentino effettivamente un livello di rischio elevato. L'accoglimento dell'osservazione si basa sulla considerazione che, in coerenza con l'approccio basato sul rischio, i destinatari possono ritenere sussistenti, anche nei rapporti con questa tipologia di clientela, specifici fattori di mitigazione del rischio che giustificano misure di adeguata verifica ordinarie. In ogni caso, in base agli Orientamenti congiunti, le caratteristiche intrinseche dell'operatività in gestioni patrimoniali</p> |

| | | | |
|---|---|-----------|--|
| | | | non possono mai giustificare, di per sé, l'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica (cfr. Parte III, Capitolo 5, paragrafo 151, degli Orientamenti). |
| PARTE QUARTA Sezione II Lettera D <i>(Richiesta di autorizzazione di un alto dirigente per l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo)</i> | <p>Con riferimento alla misura dell'acquisizione dell'autorizzazione di un alto dirigente, è stato chiesto di:</p> <p>a) prevedere, almeno con riferimento alle operazioni occasionali, che l'autorizzazione possa provenire non solo da un alto dirigente ma anche da un altro soggetto all'uopo delegato;</p> <p>b) definire più compiutamente la figura di alto dirigente, anche chiarendo che l'adeguata posizione gerarchica necessaria per l'autorizzazione possa essere determinata in funzione del rischio rilevato e dell'operatività. È stato anche chiesto di sostituire l'espressione alto dirigente con quella di "soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero loro delegati" utilizzata dal Decreto per individuare coloro che possono autorizzare l'avvio o la prosecuzione di un rapporto continuativo o l'effettuazione di un'operazione occasionale con una PEP.</p> <p>c) specificare la finalità per la quale è richiesta l'autorizzazione dell'alto dirigente, riprendendo la formulazione contenuta negli Orientamenti congiunti.</p> | <p>Si</p> | <p>Le Disposizioni sono state modificate per inserire una definizione espressa di alto dirigente, in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera 12, della Direttiva. In base ad essa, l'alto dirigente, laddove non coincida con un amministratore o con il direttore generale, è un dipendente che, a prescindere da qualifiche formali, viene delegato a seguire i rapporti con la clientela a rischio elevato. Le Disposizioni richiedono al destinatario di assicurare che l'alto dirigente abbia una conoscenza idonea del livello di rischio di riciclaggio cui è esposto l'intermediario e sia dotato di un livello di autonomia sufficiente ad assumere decisioni in grado di incidere, riducendolo, su questo livello di rischio.</p> <p>Con riferimento all'osservazione <i>sub c)</i> si precisa che l'autorizzazione all'apertura di un rapporto continuativo da parte dell'alto dirigente è volta ad attestare la compatibilità del nuovo rapporto con il livello complessivo di rischio di riciclaggio che il destinatario è in grado di presidiare, anche alla luce delle specifiche misure di mitigazione adottate. Spetta in ogni caso ai destinatari precisare con maggiore grado di dettaglio, nella procedura di gestione dei rapporti con la clientela classificata ad alto rischio di cui alle Disposizioni in materia di controlli interni antiriciclaggio, ruolo e compiti dell'alto dirigente nonché i criteri di valutazione che questi adotta nello svolgimento dei propri compiti.</p> |

| | | | |
|--|--|-----------|---|
| <p>PARTE QUARTA</p> <p>Sezione III</p> <p><i>(Clienti residenti in paesi terzi ad alto rischio)</i></p> | <p>È stato chiesto di non prevedere l'adeguata verifica rafforzata quando il titolare effettivo è residente in un paese ad alto rischio (in quanto non conforme all'articolo 24, comma 5, del Decreto, che limita l'obbligo al cliente che risieda in paesi ad alto rischio).</p> | <p>Si</p> | <p>Le Disposizioni sono state modificate per tenere conto dell'osservazione. In ogni caso, come previsto dagli Orientamenti congiunti (cfr. Titolo II, par. 22), la circostanza che il titolare effettivo risieda o abbia sede in Paesi terzi ad alto rischio (ovvero vi svolga le sue attività principali o vi abbia rilevanti collegamenti personali) deve essere opportunamente valutata al momento della profilatura del cliente per stabilire il livello di rischio da attribuire a ciascun rapporto/operazione.</p> <p>Si fa comunque presente che lo schema di decreto correttivo estende l'ambito applicativo di questa fattispecie di adeguata verifica, in conformità con l'articolo 18-<i>bis</i> della Direttiva (UE) 843/2018; in base a questa disposizione, gli obblighi rafforzati vanno infatti applicati a tutti i rapporti continuativi e alle operazioni che "coinvolgono" paesi terzi ad alto rischio e non solo (come attualmente previsto) ai soli rapporti con clientela residente in questi paesi.</p> |
| <p>PARTE QUARTA</p> <p>Sezione IV</p> <p><i>(Rapporti di corrispondenza transfrontaliera con un intermediario bancario o finanziario corrispondente)</i></p> | <p>È stato chiesto di eliminare la previsione in base alla quale, in caso di rischio particolarmente elevato, il destinatario deve considerare l'opportunità di effettuare sopralluoghi e verifiche a campione per valutare il sistema di controlli interni antiriciclaggio del corrispondente, trattandosi di una misura di non semplice applicazione, soprattutto nei confronti di controparti estere di rilevanti dimensioni.</p> | <p>No</p> | <p>La richiesta non può essere accolta in quanto la disposizione recepisce gli Orientamenti congiunti (cfr. Titolo III, Capitolo 1, par. 92). Va comunque sottolineato che le Disposizioni non obbligano i destinatari a condurre sopralluoghi ma solo a valutarne l'opportunità quando il rischio è particolarmente elevato e il volume delle operazioni rilevante.</p> |

| | | | |
|---|--|-----------|--|
| <i>di un paese terzo)</i> | | | |
| PARTE QUARTA Sezione V <i>(Persone politicamente esposte)</i> | <p>In relazione all’obbligo di adottare misure adeguate e acquisire tutte le informazioni necessarie per stabilire l’origine del patrimonio complessivo della PEP e dei fondi impiegati, è stato chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) specificare quale tipo di informazioni debba contenere l’attestazione che i destinatari devono acquisire dal cliente; b) eliminare l’obbligo di verificare le informazioni contenute nell’attestazione sulla base di documenti pubblicamente disponibili o di limitare questo obbligo alle sole ipotesi in cui l’acquisizione della documentazione non risulti eccessivamente difficoltosa. | <p>No</p> | <p>Quanto alla richiesta <i>sub a)</i>, spetta agli intermediari, in attuazione dell’approccio in base al rischio, individuare la tipologia e la profondità delle informazioni che devono essere fornite dal cliente per consentire la ricostruzione dell’origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto o nell’operazione.</p> <p>Quanto alla richiesta <i>sub b)</i>, le Disposizioni, nel richiedere ai destinatari di consultare le sole fonti pubblicamente disponibili, tengono conto dell’esigenza di non imporre indagini eccessivamente onerose. Esse sono state in ogni caso modificate per precisare che le informazioni fornite dal cliente sull’origine del patrimonio o dei fondi devono essere verificate non solo sulla base di informazioni pubblicamente disponibili, ma più in generale sulla base di dati, documenti o informazioni ottenuti da fonti affidabili e indipendenti, in linea con gli Orientamenti congiunti (Titolo II, paragrafo 52). Le fonti di verifica possono essere reperite dai destinatari in via autonoma (es. consultando documenti pubblicamente disponibili) oppure per il tramite del cliente o di altri intermediari.</p> |
| | <p>È stato chiesto che la raccolta di informazioni sulla PEP debba consentire ai destinatari di acquisire non già un apprezzabile grado di “certezza”, bensì un apprezzabile grado di “ragionevolezza”, sul fatto che i fondi impiegati non siano frutto di reati di natura corruttiva o di altre fattispecie criminose.</p> | <p>No</p> | <p>La previsione recepisce una precisa indicazione degli Orientamenti congiunti (cfr. Titolo II, par. 52) in base alla quale i destinatari si assicurano di non gestire proventi derivanti da corruzione o da altre attività criminose.</p> <p>Peraltro, le Disposizioni, nel richiedere un “apprezzabile grado di certezza” e non “la certezza”</p> |

| | | | |
|--|--|--------------------|--|
| | | | consentono già al destinatario di arrestare le ricerche laddove, all'esito di un'attività di raccolta e analisi informativa diligente, si sia convinto dell'origine non illecita dei fondi impiegati. |
| | È stato chiesto di prevedere che l'autorizzazione di un alto dirigente sia applicabile solo in sede di apertura di un rapporto e non anche in occasione della revisione del profilo di rischio del rapporto. | Chiarimento a lato | Le Disposizioni non impongono ai destinatari di acquisire l'autorizzazione di un alto dirigente in tutti i casi di revisione del profilo di rischio di rapporti con clienti qualificati come PEP. La previsione dell'autorizzazione di un alto dirigente ai fini della "prosecuzione" del rapporto riguarda l'ipotesi in cui un cliente acquisisca la qualifica di PEP in un momento successivo all'avvio di un rapporto continuativo. Sul punto le Disposizioni recepiscono quanto previsto dall'articolo 25, comma 4, lettera a), del Decreto e dagli Orientamenti congiunti (cfr. Titolo III, par. 52). |
| | È stato chiesto di eliminare l'obbligo di sottoporre all'approvazione di un alto dirigente la decisione di attenuare le misure applicabili a un cliente in conseguenza della perdita dello <i>status</i> di PEP. | Sì | Le Disposizioni sono state modificate per recepire l'osservazione. |

| ARGOMENTO | OSSERVAZIONE | VALUTAZIONE (SI/NO/IN PARTE/ CHIARIMENTO A LATO) | COMMENTO |
|---|--|--|--|
| <p>PARTE QUINTA <i>(ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA)</i></p> <p>Sezione I <i>(Ambito di applicazione e responsabilità)</i></p> | <p>È stato chiesto se la mera fornitura di servizi e strumenti tecnico-informatici per lo svolgimento dell'adeguata verifica possa essere tenuta distinta dall'esternalizzazione intesa come delega dell'esercizio di doveri ovvero responsabilità ed essere quindi sottratta ai limiti stabiliti dagli articoli da 26 a 30 del Decreto.</p> | <p>Chiarimento a lato</p> | <p>I limiti entro cui è possibile ricorrere all'esternalizzazione degli adempimenti in materia di adeguata verifica sono fissati dall'articolo 30 del Decreto.</p> <p>Non è possibile stabilire in astratto se sia possibile esternalizzare la fornitura di servizi informatici a supporto dell'assolvimento degli adempimenti di adeguata verifica a terzi estranei all'organizzazione del destinatario: a questo fine è necessaria una valutazione puntuale delle attività in concreto affidate al terzo. A titolo esemplificativo, l'acquisto e l'utilizzo di un <i>software</i> che consenta di caricare i dati relativi ai clienti in modo da poterli interrogare all'occorrenza e incrociare tra di loro, così come di strumenti informatici che coadiuvino i destinatari nel verificare l'inclusione dei clienti in liste di PEP, non rappresentano forme di esternalizzazione soggette ai vincoli stabiliti dalla legge.</p> <p>Spetta quindi in primo luogo ai destinatari valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i limiti entro i quali determinate soluzioni tecniche offerte da fornitori esterni siano qualificabili come esternalizzazione, anche solo parziale, degli obblighi di adeguata verifica; |

| | | | |
|--|--|-----------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • se il fornitore del servizio esternalizzato, sulla base dei complessivi legami in essere con il destinatario e delle clausole del contratto di esternalizzazione, sia equiparabile ai soggetti stabilmente incardinati nella sua organizzazione, come richiesto dal richiamato articolo 30. <p>Diversamente, lo svolgimento degli adempimenti di adeguata verifica, quale ad esempio l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, può essere affidata a terzi solo nei limiti consentiti dagli articoli da 26 a 29 del Decreto.</p> |
| | <p>È stato chiesto di includere i contratti di credito agrario e peschereccio, di cui all'articolo 43 del TUB, nel novero delle tipologie di finanziamento per le quali i destinatari possono avvalersi di collaboratori esterni per l'identificazione del cliente. Ciò in considerazione del fatto che si tratta di categorie di contratti simili – per struttura, clientela ben circoscritta e importi limitati – alle tipologie operative (credito al consumo e leasing) per le quali il Decreto già prevede questa possibilità. Analoga richiesta di inclusione è stata avanzata anche per i contratti di microcredito conclusi dai destinatari a mezzo di collaboratori esterni (cd. <i>tutor</i>).</p> | <p>Sì</p> | <p>Le Disposizioni sono state modificate per recepire le osservazioni</p> |

| | | | |
|--|--|-----------|---|
| | <p>È stato chiesto di includere tra i terzi che possono effettuare l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo il recuperatore del credito o le società di <i>call center</i> (del gruppo o meno) utilizzati per il recupero dei crediti.</p> | <p>No</p> | <p>La richiesta non può essere accolta.</p> <p>Il Decreto, infatti, consente ai destinatari di avvalersi, di norma, di terzi per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica solo a condizione che questi rientrino tra i soggetti elencati dall'articolo 26, comma 2 (ossia i destinatari in proprio degli obblighi antiriciclaggio).</p> <p>L'articolo 27, comma 3, del Decreto consente ai destinatari di avvalersi dell'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo svolta da propri collaboratori esterni (non destinatari in proprio degli obblighi antiriciclaggio) solo in relazione ai contratti di credito al consumo e di <i>leasing</i> nonché ai contratti relativi ad "altre tipologie operative" individuate dalla Banca d'Italia. La legge non specifica quali criteri devono essere seguiti dalla Banca d'Italia per individuare le "altre tipologie operative". In questo contesto, si ritiene che si debba trattare di operazioni che presentano profili di analogia con quelle previste dalla legge (ad esempio in termini di struttura o finalità). L'attività di recupero crediti non presenta elementi di analogia operativa con il credito al consumo e il <i>leasing</i>, trattandosi non di una forma di finanziamento bensì di una modalità organizzativa per il recupero dei crediti. Conseguentemente, questi soggetti non sono stati inclusi tra quelli che, ai sensi dell'art. 27, comma 5, possono svolgere attività di identificazione.</p> <p>Resta ferma la possibilità di applicare l'articolo 30 del Decreto, al ricorrere dei presupposti in esso previsti. In base a questa disposizione i destinatari possono esternalizzare al recuperatore del credito o alle società di <i>call center</i> l'adempimento degli obblighi di adeguata</p> |
|--|--|-----------|---|

| | | | |
|--|---|---------------------------|---|
| | | | <p>verifica se questi soggetti sono equiparabili ai propri dipendenti o comunque sono incardinati stabilmente nell'organizzazione del destinatario (esempio, società del medesimo gruppo bancario o finanziario cui appartiene il destinatario).</p> |
| | <p>Con riferimento alla disciplina dell'esternalizzazione degli obblighi di adeguata verifica, è stato chiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di fornire maggiori indicazioni e ulteriori esempi sulle fattispecie nelle quali i terzi possono essere equiparati ai dipendenti ovvero ai soggetti stabilmente incardinati nell'organizzazione del destinatario; b) di precisare se un destinatario degli obblighi antiriciclaggio, con sede in Italia, possa esternalizzare ad un'altra società del medesimo gruppo con sede in Italia gli adempimenti in materia di adeguata verifica; c) se l'affidamento anche solo di una delle fasi in cui si articola l'adeguata verifica a una società del gruppo stabilmente incardinata nell'organizzazione configuri un'ipotesi di esternalizzazione di funzione operativa essenziale, per la quale si richiede la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia. | <p>Chiarimento a lato</p> | <p>Come detto, l'articolo 30 del Decreto prevede che i destinatari possano esternalizzare compiti di adeguata verifica ai soggetti equiparabili ai dipendenti o comunque incardinati stabilmente nell'organizzazione del destinatario. Le Disposizioni stabiliscono che determinati soggetti si considerano sempre equiparabili ai dipendenti o incardinati stabilmente nell'organizzazione del destinatario: si tratta di una presunzione introdotta in base all'osservazione delle prassi operative più tipiche diffuse sul mercato. Gli altri casi devono essere valutati caso per caso, in quanto la formulazione della legge è di tenore generale.</p> <p>Ferma restando la responsabilità degli organi aziendali nell'individuazione delle funzioni che si qualificano come funzioni operative essenziali o importanti, l'affidamento a terzi anche solo di una delle fasi in cui si articola l'adeguata verifica potrebbe configurare un'ipotesi di esternalizzazione di funzione operativa essenziale o importante in base alla disciplina in materia di <i>outsourcing</i> applicabile all'intermediario (es., per gli intermediari bancari le disposizioni della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013).</p> |

| | | | |
|---|--|---------------------------|---|
| <p>PARTE QUINTA</p> <p>Sezione II</p> <p><i>(Contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi)</i></p> | <p>È stato chiesto se l'addebito di una carta di pagamento o il bonifico possano essere considerati come una valida forma di attestazione con la quale il terzo comunica di avere svolto l'adeguata verifica (come era previsto nelle Disposizioni previgenti).</p> | <p>No</p> | <p>Il previgente articolo 30, comma 3, del Decreto prevedeva che l'attestazione potesse consistere in un bonifico eseguito a valere su un conto per il quale il cliente fosse "stato identificato di persona", contenente "un codice rilasciato al cliente dall'intermediario" che doveva procedere all'identificazione. Il meccanismo del bonifico non è ora previsto dal Decreto; non è nemmeno indicato negli Orientamenti congiunti.</p> <p>Del resto, l'attestazione tramite bonifico ha evidenziato in passato limiti molto rilevanti, tali da renderne nei fatti non consigliabile l'utilizzo (per un'analisi compiuta di queste problematiche, cfr. la risposta fornita dalla Banca d'Italia a una richiesta di chiarimenti, disponibile al seguente link https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/riciclaggio-terrorismo/faq/index.html).</p> |
| | <p>In relazione alla previsione secondo cui il terzo, del quale il destinatario si avvalga per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, deve aver provveduto ad adempiere questi obblighi "direttamente" e "in relazione alla costituzione di un rapporto continuativo", è stato chiesto se:</p> <p>a) si intenda affermare che il terzo non possa aver utilizzato collaboratori esterni;</p> <p>b) ci si riferisca all'ipotesi in cui il terzo stia collocando un prodotto per conto dell'intermediario al quale fornisce</p> | <p>Chiarimento a lato</p> | <p>La condizione in base alla quale il terzo deve avere adempiuto agli obblighi di adeguata verifica "direttamente in relazione alla costituzione di un rapporto continuativo ovvero all'esecuzione di un'operazione occasionale" è ripresa dall'articolo 27 del Decreto: essa implica che il terzo deve aver svolto l'adeguata verifica in adempimento di un obbligo proprio, in occasione di un diverso rapporto continuativo o di una diversa operazione occasionale, senza che ciò escluda che egli possa essersi a sua volta avvalso di collaboratori, nei limiti consentiti dalla legge.</p> |

| | | | |
|--|---|---------------------------|---|
| | <p>l'attestazione, senza aver già avuto modo di conoscere il cliente in precedenti occasioni;</p> <p>c) il terzo possa sia attestare l'adeguata verifica utilizzando le informazioni e i documenti già in suo possesso, sia procedere alla raccolta di nuove informazioni e documenti per ciascun rapporto o operazione per i quali è chiamato a rilasciare l'attestazione.</p> | | <p>Quanto all'osservazione <i>sub c)</i>, non è escluso che il terzo possa, nel trasmettere l'attestazione circa il corretto svolgimento dell'adeguata verifica nei confronti di determinati soggetti, procedere alla raccolta e alla trasmissione di ulteriori informazioni riguardo ai medesimi soggetti.</p> |
| | <p>È stato chiesto di specificare che il terzo attestante sia tenuto a inviare al destinatario tutte le informazioni raccolte e necessarie per una corretta profilatura della clientela, senza che questo comporti una violazione delle disposizioni sulla protezione dei dati personali.</p> | <p>Chiarimento a lato</p> | <p>L'articolo 27, comma 3, del Decreto prevede che i terzi mettano a disposizione dei destinatari le informazioni acquisite nell'ambito delle attività di identificazione (e di verifica dell'identità) del cliente, dell'esecutore, del titolare effettivo nonché di quelle di acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo. Ciò non preclude la possibilità di acquisire dal terzo, in virtù di specifiche clausole contrattuali, ulteriori informazioni (utili, ad esempio, ad una corretta profilatura del cliente). Resta salvo il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.</p> |
| | <p>È stato chiesto di eliminare l'obbligo per il destinatario di:</p> <p>a) valutare se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi siano idonei e sufficienti all'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge, non essendo questo previsto dall'articolo 27, comma 1, del Decreto;</p> | <p>No</p> | <p>Le osservazioni non possono essere accolte, in quanto gli obblighi di cui si richiede l'eliminazione replicano previsioni di legge e segnatamente quanto previsto dall'articolo 28 del Decreto. In caso di adeguata verifica tramite terzi, la responsabilità del corretto adempimento degli obblighi rimane in ogni caso in capo al destinatario che si avvale dei terzi.</p> |

| | b) verificare, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti raccolti, in quanto si tratterebbe di un'attività di competenza del terzo attestante. | | |
|--|---|--|--|
| ARGOMENTO | OSSERVAZIONE | VALUTAZIONE (SI/NO/IN PARTE/ CHIARIMENTO A LATO) | COMMENTO |
| PARTE SESTA <i>(DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE OPERATIVE)</i> | È stato chiesto di chiarire se le operazioni di sottoscrizione e rimborso di parti di OICR effettuate per il tramite di un intermediario collocatore siano da qualificarsi quali operazioni occasionali o come rapporto continuativo. | Chiarimento a lato | <p>Come già chiarito (cfr. osservazioni sulla definizione di “rapporto continuativo”), il rapporto delle SGR con i sottoscrittori delle quote degli OICR gestiti integra i requisiti previsti dalla legge perché un rapporto sia qualificato come continuativo, in quanto riguarda l'attività istituzionale delle SGR e si caratterizza per la sua (normalmente lunga) durata e la molteplicità di operazioni (sottoscrizione, richiami e riscatti).</p> <p>Si richiama in ogni caso quanto stabilito in via generale dalla Parte Sesta, in particolare la diversa disciplina applicabile a seconda che la relazione si instauri tra la società di gestione e l'intermediario committente (ipotesi <i>sub</i> Caso 1) o direttamente tra la società di gestione e l'investitore-cliente (ipotesi <i>sub</i> Caso 2).</p> |

| | | | |
|--|--|-----------|--|
| | <p>Sono stati chiesti chiarimenti sull'applicabilità delle disposizioni della Parte Sesta anche ai rapporti con intermediari bancari e finanziari aventi sede in un altro paese comunitario o in un paese terzo dotato di presidi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo di livello comparabile a quelli previsti dalla Direttiva.</p> | <p>Si</p> | <p>Le previsioni della Parte Sesta si applicano anche ai rapporti con intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un paese terzo dotato di presidi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo di livello comparabile a quelli previsti dalla Direttiva. Le Disposizioni sono state modificate per precisarne l'ambito applicativo.</p> |
| | <p>È stato chiesto che, nel caso di operazioni di sottoscrizione di parti di OICR, avvenute per il tramite di un intermediario collocatore, siano previsti obblighi uniformi indipendentemente dalla modalità operativa utilizzata, consentendo anche agli intermediari che adottino la modalità operativa di cui al <i>Caso 2</i>) di poter omettere di identificare e verificare i dati dell'investitore al verificarsi delle condizioni già previste per il <i>Caso 1</i>). Tale possibilità sembrerebbe essere confermata anche dal paragrafo 225 degli Orientamenti congiunti.</p> <p>È stato chiesto di rendere meno stringenti le condizioni previste per consentire all'intermediario committente che agisce in proprio (<i>Caso 1</i>) di non comunicare al destinatario controparte i dati dell'investitore per conto del quale opera, considerato che l'esenzione è espressamente applicabile "in situazioni di basso rischio".</p> | <p>No</p> | <p>Le osservazioni non possono essere accolte. Le Disposizioni recepiscono gli Orientamenti congiunti (cfr. Titolo III, Capitolo 9, paragrafi 219, 222, 223, 224 e 225) che, con riferimento al caso dei fondi collocati dalle società di gestione per il tramite di intermediari, distinguono i casi in cui l'intermediario collocatore:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. operi in nome proprio, acquisendo così la qualifica di "cliente" della società di gestione del fondo; 2. acquisti gli strumenti finanziari in nome e per conto dell'investitore. <p>Nel secondo caso è l'investitore (i.e. il sottoscrittore) ad acquisire la qualifica di "cliente" della società di gestione e, in base agli Orientamenti, quest'ultima deve identificare e verificare i dati dell'investitore, anche in caso di basso rischio (può tuttavia avvalersi, ricorrendone i presupposti, dell'adeguata verifica tramite terzi, nella specie, quella effettuata dal collocatore). In coerenza con questa impostazione, il paragrafo 225 degli Orientamenti consente agli intermediari non già di omettere di identificare il sottoscrittore ma solo di rinviare, in situazioni caratterizzate da un rischio molto basso, il momento dell'acquisizione dall'intermediario collocatore dei</p> |

| | | | |
|-------------------|---|---|--|
| | | | <p>dati necessari al completamento dell'adeguata verifica. Per completezza, si precisa in ogni caso che i destinatari potranno avvalersi della possibilità di rinviare il completamento degli obblighi di adeguata verifica solo nel rispetto delle specifiche condizioni poste dalla disciplina italiana in materia di adeguata verifica semplificata e di adeguata verifica tramite terzi.</p> <p>Si fa comunque presente che la versione finale delle Disposizioni richiede ai destinatari di identificare sempre l'investitore anche nel caso sub 1), cioè anche laddove il collocatore operi in nome proprio, acquisendo così la qualifica di "cliente". Viene infatti previsto che, al ricorrere delle specifiche condizioni di basso rischio elencate al paragrafo 222 degli Orientamenti congiunti, la società di gestione possa adottare modalità semplificate di identificazione dell'investitore mentre non è compatibile con il Decreto la possibilità, prefigurata dagli Orientamenti congiunti per talune fattispecie, di non identificare, in questi casi, gli investitori (titolari effettivi del rapporto).</p> |
| ARGOMENTO | OSSERVAZIONE | VALUTAZIONE (SI/NO/IN PARTE/ CHIARIMENTO A LATO) | COMMENTO |
| ALLEGATO 1 | È stato chiesto di specificare quali siano i criteri da seguire per condurre il bilanciamento tra | No | L'articolo 17, comma 3, del Decreto stabilisce che i soggetti obbligati devono: (i) adottare misure di adeguata verifica della clientela proporzionate |

| | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------|--|
| <p>(Fattori di basso rischio)</p> | <p>fattori di basso rischio e fattori di rischio elevato.</p> | | <p>all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai quali sono esposti; (ii) dimostrare alle Autorità di Vigilanza l'adeguatezza delle misure adottate rispetto al rischio rilevato. La valutazione del livello di rischio complessivo di un rapporto o di un'operazione occasionale spetta quindi al destinatario, il quale è chiamato a ponderare ciascun fattore di rischio in base alla sua importanza relativa (cfr. Parte Prima, Sezione III delle Disposizioni) e a bilanciare poi tutti i fattori di rischio rilevanti tra loro. Non sarebbe pertanto corretto stabilire <i>ex ante</i> quale fattore debba prevalere sull'altro poiché questa valutazione deve tenere conto delle specificità di ogni singolo rapporto od operazione occasionale.</p> |
| | <p>È stato chiesto di chiarire che, ai fini dell'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica, i fattori di basso rischio, contenuti nell'Allegato 1, non debbano sussistere tutti contemporaneamente.</p> | <p>Chiarimento a lato</p> | <p>L'articolo 23, comma 2, del Decreto, nell'enumerare i fattori generali di basso rischio dei quali i destinatari devono tenere conto ai fini dell'applicazione di misure di adeguata verifica semplificate, attribuisce a questo elenco valore esemplificativo (come dimostrato dall'utilizzo dell'inciso "tra l'altro"). La natura non tassativa né cumulativa dei fattori di rischio è enunciata in termini ancora più chiari dagli Orientamenti congiunti (cfr. Titolo II, par. 17).</p> <p>Infine, la natura alternativa ed esemplificativa dei diversi fattori è in linea con la previsione secondo la quale i fattori di basso rischio sono volti ad agevolare i destinatari nell'applicazione delle misure di adeguata verifica semplificata (Parte Terza, Sezione I, delle Disposizioni).</p> <p>Questa conclusione è coerente con la valorizzazione dell'approccio basato sul rischio, principio volto a responsabilizzare i destinatari, affidando alla loro</p> |

| | | | |
|--|--|--------------------|---|
| | | | <p>valutazione l'opportunità di applicare a un rapporto o a un'operazione occasionale misure semplificate, salvo l'obbligo di esplicitare i criteri seguiti nel Documento di <i>policy</i> antiriciclaggio.</p> <p>Si consideri, infine, che i vari fattori di rischio elencati dall'Allegato 1, per loro natura, sono difficilmente cumulabili.</p> |
| | <p>È stato chiesto di inserire, nell'ambito dei fattori di basso rischio, l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica, introdotto dall'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 23.</p> | Chiarimento a lato | <p>L'elenco dei fattori di basso rischio contenuto nel Decreto, come sopra chiarito, non è tassativo. Ne discende che i destinatari potranno fare uso, nelle proprie valutazioni, di fattori di basso rischio ulteriori rispetto a quelli indicati nella legge. In ogni caso, l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica potrebbe essere ricondotto, per le sue caratteristiche, a uno dei fattori di basso rischio previsti dall'Allegato 1, lettera B).</p> |
| <p>ALLEGATO 1 Lettera A <i>(Fattori di basso rischio relativi al cliente, esecutore, titolare effettivo)</i></p> | <p>È stato chiesto di chiarire se le società quotate, incluse nella lista dei fattori a basso rischio se sottoposte "ad obblighi di comunicazione che includono quelli di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva", siano solo quelle quotate su mercati regolamentati dei paesi UE oppure anche quelle quotate su mercati regolamentati extra UE riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'articolo 70 del TUF.</p> | Chiarimento a lato | <p>L'articolo 23, comma 2, lettera a), punto 1), del Decreto include tra i fattori di basso rischio la circostanza che una società sia quotata su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione che garantiscano un'adeguata trasparenza del titolare effettivo. Ne discende che i destinatari possono ritenere sussistente questo fattore di basso rischio in tutti i casi in cui una società sia quotata su un mercato regolamentato, anche extra UE (specie se riconosciuto dalla Consob ai sensi dell'articolo 70 del TUF), e sia sottoposta a idonei obblighi di <i>disclosure</i> del titolare effettivo.</p> |

| | | | |
|--|---|---------------------------|--|
| | <p>In relazione alle società fiduciarie è stato chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) includere le società fiduciarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 TUB tra gli intermediari finanziari nei cui confronti è possibile applicare misure semplificate (lettera A, n. 4, dell'Allegato 1), in coerenza con il principio della parità di trattamento (l'esclusione discriminerebbe, infatti, queste società fiduciarie rispetto ad altri soggetti ugualmente vigilati che, come loro, possono agire in nome proprio e per conto altrui); b) includere tra gli esempi di veicoli di interposizione patrimoniale che rappresentano un fattore di rischio elevato, ai sensi della lettera A, n. 4, dell'Allegato 2, solo le società fiduciarie diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 del TUB; c) prevedere che, in presenza di basso rischio di riciclaggio, i rapporti aperti e le operazioni poste in essere dalle società fiduciarie, nell'interesse della propria clientela, presso le banche dei gruppi bancari a cui appartengono, possono essere assoggettati a misure semplificate di adeguata verifica, sulla base di valutazioni caso per caso. | <p>Chiarimento a lato</p> | <p>Le richieste <i>sub a)</i> e <i>b)</i> non possono essere accolte. Nel prevedere che le società fiduciarie rientrano nel novero delle "strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale", le Disposizioni sono coerenti con l'articolo 24, comma 2, lettera a), n. 3, del Decreto che inserisce tali strutture tra i fattori di rischio relativi al cliente di cui gli intermediari devono tener conto ai fini dell'applicazione delle misure di adeguata verifica rafforzata. Tuttavia, laddove ricorrano specifici fattori di mitigazione del rischio, i destinatari possono valutare di applicare ai rapporti con le società fiduciarie misure ordinarie di adeguata verifica. Tra i fattori che possono mitigare il rischio connesso a questa tipologia di clienti, le Disposizioni individuano espressamente l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 106 TUB. In coerenza con l'approccio basato sul rischio, comunque, gli intermediari potrebbero ritenere sussistenti, anche nei rapporti con società fiduciarie non iscritte all'Albo, fattori di mitigazione del rischio (sebbene non individuati dalle Disposizioni) tali da motivare la scelta di applicare, nei loro confronti, misure ordinarie di adeguata verifica, salvo l'obbligo di dare conto delle valutazioni condotte nel Documento di <i>policy</i> antiriciclaggio.</p> <p>Tuttavia, salve motivate eccezioni, non risulta compatibile né con l'impostazione del Decreto né con l'elevato rischio che caratterizza l'operatività delle società fiduciarie, la loro sottoposizione a misure di adeguata verifica semplificata, ancorché si tratti – come nel caso prospettato nel commento <i>sub c)</i> – di società appartenenti allo stesso gruppo bancario del destinatario.</p> |
|--|---|---------------------------|--|

| | | | |
|---|---|---------------------------|---|
| <p>ALLEGATO 2 (Fattori di rischio elevato)</p> <p>Lettera A (Fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore, titolare effettivo)</p> | <p>È stato chiesto di chiarire che, tra gli indici reputazionali negativi, i destinatari non siano tenuti a considerare le segnalazioni alla UIF alle quali abbia fatto seguito un flusso di ritorno con una comunicazione di archiviazione.</p> | <p>Chiarimento a lato</p> | <p>La formulazione della disposizione riprende quanto previsto negli Orientamenti congiunti: questi includono la sussistenza di precedenti segnalazioni di operazione sospetta tra i fattori di rischio relativi al cliente che i destinatari devono considerare, senza operare alcuna distinzione in base all'esito che queste segnalazioni abbiano avuto. Resta fermo che la valutazione sull'eventuale abbassamento del livello di rischio è rimessa ai destinatari, i quali la effettueranno sulla base di tutti gli elementi a loro disposizione, incluso il flusso di ritorno sulle segnalazioni di operazioni sospette.</p> |
| | <p>È stato chiesto di escludere i <i>trust</i> i cui elementi soggetti e oggettivi sono principalmente localizzati in Italia (cd. <i>trust "interni"</i>) dagli esempi di veicoli di interposizione patrimoniale che rappresentano un fattore di rischio elevato.</p> | <p>No</p> | <p>La richiesta non può essere accolta. Infatti, nell'includere i <i>trust</i> tra i clienti potenzialmente a rischio elevato di riciclaggio, le Disposizioni sono coerenti con l'articolo 24, comma 2, lettera a), n. 3, del Decreto che inserisce le "strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale" tra i fattori di rischio elevato di cui gli intermediari devono tener conto ai fini dell'applicazione delle misure di adeguata verifica rafforzata.</p> <p>Del resto, come ampiamente illustrato nella Comunicazione della UIF del 2 dicembre 2013, recante uno "Schema rappresentativo di comportamenti anomali", specificamente dedicata all'operatività con <i>trust</i>:</p> <p>a) il <i>trust</i>, anche quello interno, "è caratterizzato da un effetto segregativo, in quanto i beni in <i>trust</i>, pur intestati a nome del <i>trustee</i>, costituiscono una massa distinta che</p> |

non fa parte del patrimonio del *trustee* né di quello del *settlor* che se ne è spossessato”;

- b) l’analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette e gli approfondimenti investigativi confermano che il *trust* può essere utilizzato in modo distorto a fini illeciti; il *trust* estero e quello interno possono distinguersi per i differenti schemi utilizzabili ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ma entrambi presentano una particolare vulnerabilità a questi fenomeni (cfr., per maggiori dettagli, la comunicazione UIF disponibile al seguente link: <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/comunicato-02122013.pdf>).

Resta fermo che, in base all’approccio basato sul rischio, laddove ricorrano specifici fattori di mitigazione del rischio, i destinatari possono valutare di applicare anche ai *trust* misure ordinarie di adeguata verifica.

| | | | |
|--|--|---------------------------|--|
| | <p>È stato chiesto di precisare che i confidi che beneficiano di eventuali fondi pubblici per il rilascio di garanzie collettive non rientrano tra i clienti potenzialmente a rischio elevato. In questo caso, infatti, l'accesso ai fondi pubblici non sarebbe indicativo di un maggior rischio di corruzione come previsto, in generale, dal fattore di rischio elevato di cui all'Allegato 2, lettera A, punto 7, delle Disposizioni; i confidi infatti, utilizzano i fondi pubblici non per lo svolgimento della propria attività, bensì a favore delle PMI, quasi esclusivamente per il rilascio di una garanzia che ne consenta l'accesso al credito. In questo contesto, è stato anche chiesto di sostituire il riferimento a "settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici" con l'espressione "settori economici che beneficiano in maniera diretta dell'erogazione di fondi pubblici".</p> | <p>Chiarimento a lato</p> | <p>Le Disposizioni, nell'individuare a titolo esemplificativo una serie di settori economici potenzialmente esposti al rischio di fenomeni corruttivi, non introducono presunzioni automatiche di rischio elevato ma mirano a guidare l'analisi dei destinatari nella individuazione del rischio della clientela.</p> <p>Al contempo, i confidi iscritti nell'Albo previsto dall'art. 106 del TUB beneficiano dello specifico fattore di basso rischio di cui all'Allegato 1, lettera A, n. 4, delle Disposizioni.</p> <p>La valutazione della rischiosità dei confidi andrà quindi eseguita dai destinatari tenendo conto di queste indicazioni, alla luce di tutti gli elementi informativi disponibili.</p> |
|--|--|---------------------------|--|

| | | | |
|--|---|-----------|--|
| <p>ALLEGATO 2 Lettera B <i>(Fattori di rischio elevato relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione)</i></p> | <p>È stato chiesto di precisare cosa si intende per “prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione” e per “utilizzo di meccanismi di distribuzione o di tecnologie innovativi per prodotti [...] preesistenti” menzionati nell’Allegato 2, lettera B, numero 7. È stato anche chiesto di considerare questi prodotti tra i fattori di maggior rischio solo quando essi possono far aumentare il rischio di riciclaggio (ad esempio favorendo l’anonimato).</p> | <p>No</p> | <p>Le Disposizioni replicano il fattore di rischio elevato previsto dall’articolo 24, comma 2, lettera b), n. 5, del Decreto. Esso fa riferimento, ad esempio, all’offerta di servizi di finanziamento, pagamento, investimento e consulenza ad alta intensità tecnologica.</p> <p>In considerazione del vincolo di legge, non può quindi essere accolta la richiesta di restringerne l’ambito di applicazione, anche perché non sarebbe agevole stabilire <i>ex ante</i> le specifiche caratteristiche che un prodotto innovativo deve possedere affinché sia suscettibile di aumentare il rischio di riciclaggio. In ogni caso, le misure di adeguata verifica da adottare in concreto per l’offerta di servizi o prodotti innovativi andranno modulate dai destinatari in base al rischio. In linea con quanto previsto dagli Orientamenti congiunti (cfr. Titolo II, paragrafo 98), può assumere rilievo la circostanza che il destinatario abbia analizzato e pienamente compreso i rischi associati al prodotto o servizio innovativo offerto e abbia posto in essere opportune misure per una loro mitigazione.</p> |
| <p>ALLEGATO 3 <i>(Procedura di video-identificazione)</i></p> | <p>È stato chiesto di eliminare la previsione secondo cui i destinatari devono richiedere il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nelle riprese audio-video, considerato che le riprese sarebbero effettuate ai fini di un adempimento di legge.</p> <p>Inoltre, è stato chiesto di eliminare il riferimento alla informativa da rendere all’interessato ai sensi delle disposizioni in materia di dati personali in quanto essa rappresenterebbe un’inutile duplicazione dell’informativa in</p> | <p>No</p> | <p>La procedura di video-identificazione definita dall’Allegato 3 delle Disposizioni ricalca, per quanto attiene agli adempimenti richiesti ai fini del trattamento dei dati personali, quella definita dall’articolo 8 del Regolamento dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), recante modalità attuative per la realizzazione dello SPID.</p> <p>In ogni caso, spetta ai destinatari individuare le modalità operative più idonee ad assicurare il rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di tutela e trattamento dei dati personali della clientela.</p> |

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| | <p>materia di tutela dei dati personali che viene già resa al cliente all'apertura del rapporto.</p> | | |
| | <p>È stato chiesto di:</p> <p>a) fissare requisiti meno dettagliati e rigidi per la procedura di video-identificazione, così da evitare che essi divengano presto obsoleti a causa dell'evoluzione tecnologica. È stato, inoltre, fatto presente che - con riferimento ad altre modalità di identificazione a distanza, meno sicure della video-identificazione - verrebbe concessa maggiore discrezionalità ai destinatari nella valutazione dell'idoneità degli strumenti utilizzati;</p> <p>b) attenuare la rigidità del meccanismo previsto per la verifica del numero di telefonia mobile e dell'indirizzo <i>e-mail</i> forniti dal cliente in quanto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'obbligo per il cliente di esporre al dispositivo di ripresa un SMS inviatogli dall'operatore non potrebbe essere eseguito laddove l'identificazione avvenisse tramite dispositivo mobile; 2. la procedura di verifica della <i>e-mail</i> implicherebbe la necessità di interrompere la sessione audio/video per interagire con altri <i>device</i> o con altri applicativi; | <p>In parte</p> | <p>In linea generale, le richieste di modifica alla procedura di video-identificazione delineata nell'Allegato 3 non possono essere accolte.</p> <p>Le Disposizioni disciplinano in maniera analitica una procedura di video-identificazione di cui si presume l'idoneità a mitigare il rischio di frodi connesso al fatto che il cliente non è fisicamente presente. Questa procedura ricalca quella definita dall'articolo 8 del Regolamento AGID, recante modalità attuative per la realizzazione dello SPID (cfr. risposta alle osservazioni relative alla Parte Seconda, Sezione VIII).</p> <p>Ciò detto, in accoglimento delle richieste <i>sub b</i>).1 e c), sono state comunque introdotte talune modifiche su aspetti marginali della procedura per prevedere che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contenuto del messaggio di verifica inviato al cliente (ad es. SMS) possa essere da quest'ultimo anche comunicato a voce oltre che esposto al dispositivo di ripresa; • il messaggio inviato dall'operatore al cliente non debba necessariamente essere un SMS. <p>Resta comunque ferma la possibilità per i destinatari di utilizzare meccanismi di identificazione diversi dalla procedura illustrata nell'Allegato 3, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle Disposizioni in materia di identificazione a distanza (Parte Seconda, Sezione VIII: cfr. <i>supra</i>).</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">c) prevedere altre modalità di verifica equiparabili a SMS, in considerazione dell'evoluzione tecnologica in atto;d) eliminare la previsione in base alla quale l'operatore è tenuto a chiedere al cliente di compiere una o più azioni casuali volte a rafforzare l'autenticità dell'interlocuzione. | | |
|--|--|--|--|